

Le presenti **Condizioni Tecnico Economiche (CTE)**, unitamente alle Condizioni Generali di Fornitura, alla Proposta di Contratto e ai relativi allegati, disciplina il servizio di somministrazione di **Gas Naturale a prezzo variabile per Clienti Domestici**.

Le CTE integrano le Condizioni Generali e ne prevalgono in caso di eventuali clausole contrastanti.

VENDITA GAS NATURALE**CORRISPETTIVI DEFINITI DAL VENDITORE****Corrispettivo Commercializzazione Fisso****190,80 €/PDR/anno****Corrispettivo Materia Prima Gas****PSV_DA + 0,1400 €/Smc**

I valori dei corrispettivi definiti dal venditore hanno una **validità di 12 mesi** decorrenti dalla data di attivazione della fornitura.

L'indice PSV è calcolato come media dei prezzi bid e offer "Day-Ahead" o, se il giorno di riferimento è festivo, "Weekend", pubblicati da ICIS Heren nel report ESGM (European Spot Gas Markets) all'interno della sezione "PSV Price Assessment", nel giorno lavorativo antecedente il giorno di riferimento, espressi in €/MWh, e convertiti in €/GJ applicando un fattore di conversione pari a 1/3,6 (euro/GJ)/(euro/MWh). Il valore massimo raggiunto dal PSV negli ultimi 12 mesi è stato di **0,56 €/Smc nel mese di 3-2026**

I corrispettivi dipendenti dal consumo indicati sono riferiti ad una fornitura di gas naturale con Potere Calorifico Superiore ("PCS") pari a 0,03852 GJ/Smc e a un coefficiente di conversione dei volumi "C" pari a 1, così come definito dalla delibera dell'ARERA. Il PCS indica la quantità di energia termica effettiva che si ottiene bruciando un Smc di gas metano. Il coefficiente "C" serve a convertire i metri cubi di gas misurati dal contatore in Smc, unità di misura di fatturazione del metano in bolletta. I loro valori effettivi dipendono dall'ubicazione geografica del punto di prelievo (PdR) e sono calcolati in funzione di alcuni parametri come, ad esempio, altitudine e zona climatica.

USO RETE GAS NATURALE

Oltre ai corrispettivi sopra descritti, si applicano le tariffe a carico del venditore relative alla Tariffa per l'uso della rete del gas naturale così come definite dalla Tabella 2 dell'Allegato A della Delibera 315/2024/R/com s.m.i. e aggiornate da ARERA.

ONERI GENERALI DI SISTEMA

Sono altresì applicate le tariffe a carico del venditore in relazione agli oneri generali di sistema così come definite dalla Tabella 2 dell'Allegato A della Delibera 315/2024/R/com s.m.i. e aggiornate da ARERA.

SCONTI E/O BONUS

Bonus Bolletta Green: sconto per un valore di **-36,00 €/anno**, erogato in quote mensili di **-3,00 €/mese**. Il riconoscimento è condizionato alla scelta e al mantenimento della ricezione della fattura esclusivamente tramite invio mail. Qualora il requisito non venga rispettato, l'erogazione dello sconto verrà sospeso e riprenderà dal momento in cui la condizione sarà nuovamente soddisfatta. Non si potrà richiedere il recupero delle quote di sconto non godute durante il periodo di sospensione, mentre le quote già erogate resteranno acquisite. Il Bonus ha durata indeterminata.

Sconto Porta un amico: sconto attivabile tramite apposito modulo nelle seguenti modalità: 1) **Opzione Mono:** valore complessivo di **60,00 €/anno**, erogato in 12 quote da **5,00 €/mese** esclusivamente al Cliente presentatore; 2) **Opzione Dual:** valore complessivo di **60,00 €/anno**, erogato in 12 quote da **2,50 €/mese**, corrisposte sia al Cliente presentatore (**30,00 € totali**) che all'Amico presentato (**30,00 € totali**). Il riconoscimento è condizionato alla sottoscrizione da parte dell'Amico di un contratto di fornitura con Barton Energy S.p.A. e alla condizione che entrambi abbiano almeno un Punto di Fornitura attivo. Lo sconto è da intendersi erogato per ogni "Amico" acquisito. L'erogazione di ciascuna quota è condizionata alla regolarità dei pagamenti. Qualora la condizione non venga rispettata, l'erogazione verrà sospesa e non potrà essere oggetto di recupero successivo; l'erogazione dello sconto riprenderà dal momento in cui le condizioni di regolarità di pagamento saranno nuovamente soddisfatte. Il Bonus Porta un Amico ha una durata massima di 12 mensilità, e non innovabile. Lo sconto verrà applicato sul Punto di Fornitura (PdP) con i consumi maggiori. Il Cliente dichiara di aver ricevuto preventiva autorizzazione dall'Amico al trattamento dei dati personali (GDPR), manlevando Barton Energy S.p.A. da ogni contestazione.

PRODOTTI SERVIZI

La presente offerte non prevede servizi e/o prodotti aggiuntivi.

IMPOSTE

I valori dei corrispettivi definiti dal Venditore sono al netto di Iva e Imposte. La fornitura di gas naturale è soggetta all'applicazione delle imposte, rappresentate dall'Accisa, dall'Addizionale Regione sull'accisa e dall'IVA. Tali imposte vengono applicate in misura diversa in base al tipo di fornitura e agli scaglioni di consumo.

TARIFFA ARERA

Per consultare i valori vigenti dei corrispettivi applicati e afferenti al dispacciamento (per le sole offerte di energia elettrica), alla tariffa per l'uso della rete e agli oneri generali di sistema, scansiona il QR code o visita il sito dell'Autorità al seguente link: arera.it/consumatori/valori-rete-oneri-domestici-gas

FATTURAZIONE

La fatturazione avrà la periodicità mensile e la spedizione fattura potrà essere effettuata in modalità online (a mezzo e-mail e/o tramite fattura elettronica) o in formato cartaceo. Il pagamento delle fatture dovrà essere effettuato entro 20 giorni dalla data di emissione tramite addebito diretto in conto corrente (SDD) e bollettino postale. La guida alla lettura della bolletta è disponibile sul sito del venditore nell'apposita sezione.

LUOGO E DATA:**FIRMA SOTTOSCRITTORE:**

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E/O DI GAS NATURALE

ART. 1 - DEFINIZIONI AEEGSI: Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico, istituita dall'art. 3 della Legge 14 novembre 1995, n. 481. La Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 527, attribuisce all'Autorità per l'energia elettrica compiti di regolazione anche nel settore dei rifiuti e l'AEEGSI diventa ARERA: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Contatore Gas: strumento di misurazione del volume di gas naturale, munito di totalizzatore numerico, installato dal Distributore Gas presso il PdP del Cliente. Contatore Elettrico: insieme delle apparecchiature poste presso il punto di consegna dell'energia elettrica al Cliente finale, atto a misurare l'energia elettrica prelevata ed eventualmente dedicato ad altre funzioni caratteristiche del punto di consegna. Contratto di Dispacciamento: contratto che regola i rapporti tra il gestore della rete e l'utente del dispacciamento in merito all'erogazione del servizio di dispacciamento come disciplinato dalle Delibere. Delibera/e: provvedimento/i emesso dall'ARERA, soggetto alle ordinarie forme di pubblicità e comunque disponibile sul sito www.arera.it. Distributore Elettrico: soggetto esercente in regime di concessione l'attività di distribuzione e misura dell'energia elettrica, alla cui rete è connesso il PdP del Cliente. Distributore Gas: azienda, alla cui rete è connesso il PdP del Cliente, che opera il trasporto del gas naturale attraverso reti di gasdotti locali. Barton Energy S.p.A.: il grossista di energia Barton Energy S.p.A., con sede legale in Perugia (PG), Viale Viale Giuseppe Meazza, 21 - 06125 Perugia, P. IVA: 03555090541, iscritta nel Registro delle Imprese di Perugia con REA PG- 297691. Cliente disalimentabile: il Cliente per il quale, in caso di morosità, può essere richiesta da parte dell'esercente la vendita la sospensione della fornitura ai sensi del TIMG "Testo integrato morosità gas", Allegato A alla deliberazione 21 luglio 2011 - ARG/gas 99/11 e s.m.i. e del TIMOE "Testo integrato morosità elettrica", Allegato A alla deliberazione 29 maggio 2015 - 258/2015/R/com e s.m.i. Cliente non disalimentabile: il Cliente per il quale, in caso di morosità, non può essere eseguita la sospensione della fornitura ai sensi del TIMG e del TIMOE. Impianto Gas Interno del Cliente: l'insieme fisico delle condotte e dei loro accessori - dal PdP agli apparecchi utilizzatori (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: caldaie, piani cottura, forni a gas) - nonché dall'installazione e dai collegamenti dei medesimi, dalle predisposizioni edili e/o meccaniche per la ventilazione del locale dove deve essere installato l'apparecchio utilizzatore, dalle predisposizioni edili e/o meccaniche per lo scarico all'esterno dei prodotti della combustione, il tutto realizzato e mantenuto a regola d'arte, come previsto dalla legislazione vigente. Contratto dual-fuel o bi-fuel: è il contratto concluso dal Cliente per la somministrazione congiunta di energia elettrica e di gas naturale con Barton Energy S.p.A. L'Integrazione LUCE: opzione di colui che, essendo già Cliente Barton Energy S.p.A. per la sola fornitura di gas naturale, in forza di contratto in corso di esecuzione, decida di estendere la fornitura anche all'offerta Energia elettrica. L'Integrazione GAS: opzione di colui che, essendo già Cliente Barton Energy S.p.A. per la sola fornitura di energia elettrica, in forza di contratto in corso di esecuzione, decida di estendere la fornitura anche all'offerta Gas naturale. Contratto: il contratto di somministrazione di energia elettrica e/o gas composto dal Modulo di Adesione (proposta e accettazione), dalle Condizioni Tecnico Economiche di Fornitura, dalle Condizioni Generali di Fornitura, nonché dall'eventuale Allegato A (Condizioni Particolari di Fornitura). Parti: Barton Energy S.p.A. e Cliente. S.E.P.A. DIRECT DEBIT (SDD): il servizio di incasso crediti basato sull'autorizzazione continuativa, conferita dal Cliente al proprio istituto di credito, di accettare gli ordini di addebito provenienti da Barton Energy S.p.A. PdP: Punto di Prelievo indicato nel Modulo di Adesione. Servizio di Tutela Gas: contratto le cui condizioni economiche e contrattuali di fornitura del gas naturale per i clienti finali in regime di tutela, sono stabilite e periodicamente aggiornate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in base alle disposizioni del Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (Allegato A alla Delibera ARG/gas 64/09 e successive modifiche ed integrazioni).TIV: "Testo integrato delle disposizioni dell'autorità di regolazione per energia reti e ambiente per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di ultima istanza", Allegato A alla deliberazione 24 novembre 2020, 491/2020/R/eel e s.m.i. TIVG: Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, Allegato «A» alla Delibera 28 maggio 2009 - ARG/gas 64/09 e s.m.i. Euro/Smc: Euro per standard metro cubo di gas.

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO 2.1 Oggetto del contratto è la somministrazione, da parte di Barton Energy S.p.A. al Cliente, di gas naturale e/o di energia elettrica, secondo quanto richiesto nel Modulo di Adesione, nonché la stipula da parte di Barton Energy S.p.A., nell'interesse del Cliente, dei contratti di dispacciamento e di trasporto dell'energia elettrica, con espressa facoltà di sub-delega, con le controparti designate dalle norme regolamentari vigenti in materia. L'energia elettrica e/o il gas somministrati da Barton Energy S.p.A. saranno utilizzati dal Cliente esclusivamente nel PdP indicato nel Modulo di Adesione o negli allegati. Il Cliente s'impegna a comunicare senza ritardo a Barton Energy S.p.A. ogni variazione relativa ai dati riportati sul Modulo di Adesione e, comunque, l'insorgere di situazioni idonee a incidere sulla validità, efficacia e durata del contratto. Qualora, a seguito di opportune verifiche, risultasse che il Cliente sia esposto a vincoli contrattuali derivanti da precedenti contratti con altri fornitori di energia, che lo assoggettassero a penali o ad altra tipologia di addebito, comunque denominato, lo stesso Cliente è tenuto a farsi carico esclusivo dei relativi oneri, tenendo indenne Barton Energy S.p.A. da ogni pretesa o rivalsa. 2.2 Le caratteristiche del gas fornito al Cliente sulla base dei sistemi nazionali di approvvigionamento disponibili potranno essere oggetto di variazioni nei limiti delle norme e delle disposizioni vigenti in materia.

ART. 3 - PROPOSTA DI CONTRATTO E ACCETTAZIONE 3.1 Il contratto per la somministrazione di energia elettrica e/o gas si può concludere nelle seguenti modalità: - il Cliente formula la proposta di contratto compilando e sottoscrivendo l'apposito Modulo di Adesione in tutte le sue copie e in tutte le sue parti. La proposta sarà considerata valida per i successivi quarantacinque giorni, con decorrenza dalla sua data di sottoscrizione, ed irrevocabile, ai sensi dell'art. 1329 del Codice Civile, fatto salvo il diritto del Cliente di revocare la proposta, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro e non oltre il decimo giorno successivo dalla data di sottoscrizione, laddove la proposta sia stata formalizzata al di fuori dei locali commerciali di Barton Energy S.p.A. L'eventuale accettazione, da parte di Barton Energy S.p.A., che potrà riguardare una sola o entrambe le somministrazioni, sarà comunicata al Cliente entro lo stesso termine di quarantacinque giorni. Il contratto si conclude nel momento in cui Barton Energy S.p.A. fornisce al cliente la conferma del contratto su supporto cartaceo, o se il cliente finale è d'accordo, su un altro mezzo durevole. - nel caso in cui il Cliente aderisca all'offerta contrattuale del Fornitore all'esito di una conversazione telefonica (c.d. verbal order), il contratto, conformemente alla procedura che verrà comunicata dall'operatore, si conclude al termine della telefonata nel corso della quale, raccolto il consenso informato del Cliente, il Fornitore confermerà l'offerta, il Cliente accetterà l'offerta stessa e il contratto sarà registrato su supporto durevole. Laddove il contratto si sia concluso con le suddette modalità il Fornitore procederà con apposita comunicazione all'invio della conferma del contratto e di tutta la documentazione contrattuale in formato cartaceo o su altro supporto durevole. 3.2 Qualora il contratto di fornitura sia stato concluso dal cliente finale consumatore in un luogo diverso dai locali commerciali dell'esercente la vendita o a distanza, il cliente domestico/consumatore può recedere dal contratto senza oneri e senza dover fornire alcuna motivazione entro quattordici giorni (trenta giorni per i contratti conclusi nel contesto di visite non richieste di un professionista presso l'abitazione del consumatore) decorrenti dal ricevimento della conferma del contratto e della documentazione contrattuale in formato cartaceo o su altro supporto durevole, fatto sempre salvo quanto specificamente previsto dal Codice del Consumo agli articoli 52 e 53. Eventuali modificazioni circa le modalità e/o i tempi di esercizio del diritto di ripensamento contenute nella Legge Italiana, nel Codice del Consumo e/o in deliberazioni dell'ARERA dovranno considerarsi automaticamente recepite nel presente contratto a partire dalla loro effettiva entrata in vigore. Per esercitare il diritto di ripensamento il Cliente dovrà inviare un'esplicita comunicazione in tal senso, eventualmente utilizzando il modulo consegnato unitamente alla documentazione contrattuale o comunque reperibile sul sito www.bartonenergy.it ai seguenti recapiti: Barton Energy, Viale Giuseppe Meazza, 21 - 06125 Perugia; a mezzo fax al numero 075.5017932 o all'indirizzo mail: servizioclienti@bartonenergy.it. Ulteriori informazioni saranno disponibili sul sito internet www.bartonenergy.it, all'interno dell'area dedicata ai Servizi al Cliente. Il Cliente potrà richiedere espressamente ad Barton Energy S.p.A. l'attivazione della fornitura immediatamente dopo la sottoscrizione del Modulo di Adesione e quindi prima che sia decorso il periodo di ripensamento di cui sopra. 3.3 Il presente contratto fra Barton Energy S.p.A. e il Cliente è composto dal Modulo di Adesione, dalle Condizioni Tecnico Economiche di Fornitura, dalle Condizioni Generali di Fornitura, nonché dall'eventuale Allegato A (Condizioni Particolari di Fornitura). 3.4 Nessuna modifica e/o aggiunta al contratto potrà ritenersi valida ed efficace se non effettuata per iscritto e sottoscritta da Barton Energy S.p.A. e dal Cliente finale, eventualmente a mezzo di procuratore all'uopo espressamente autorizzato.

ART. 4 - ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA, DURATA E RISOLUZIONE DI DIRITTO 4.1 Il contratto è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso previsto al successivo art. 12, da esercitarsi con i tempi e le modalità stabilite nello stesso e nella Delibera dell'ARERA n. 302/2016 e s.m.i. 4.2 La somministrazione avrà inizio dalla prima data utile che verrà comunicata da Barton Energy S.p.A. al Cliente, sempre che l'attivazione sia compatibile con l'efficacia dei contratti di trasporto e dispacciamento di cui al successivo art. 5. Fermo restando ciò, per quanto riguarda la fornitura di energia elettrica, il termine presumibile di attivazione, da considerarsi per Barton Energy S.p.A. non vincolante né perentorio, è stimato in: mesi 1 (uno) per tutti i Clienti provenienti o dal Servizio di Maggiore Tutela o dal Servizio di Salvaguardia, nonché per tutti i Clienti provenienti dal mercato libero in Bassa Tensione o Domestici; mesi 6 (sei) per i Clienti alimentati in Media Tensione, salvo tempistiche diverse dipendenti dal contratto sottoscritto con precedenti fornitori. Per le sole utenze in Media Tensione la trasmissione della richiesta di accesso per sostituzione da parte di Barton Energy S.p.A. avverrà secondo le modalità previste dalla regolazione vigente, con un preavviso da inviare al precedente fornitore non inferiore a dodici mesi, salva diversa indicazione del Cliente stesso o di diversa tempistica di acquisizione indicata nel contratto col precedente fornitore e trasmesso ad Barton Energy S.p.A.; in tal caso il Cliente manleva espressamente Barton Energy S.p.A. da qualsivoglia diritto o pretesa dovesse esser fatta valere nei confronti del Cliente o di Barton Energy S.p.A. in conseguenza delle dette procedure di switching. Nel caso di contratto concluso attraverso forme di comunicazioni a distanza il termine presumibile di attivazione potrebbe aumentare. Qualora non sia presentata richiesta di esecuzione del contratto prima che sia decorso il termine per il ripensamento, le attività necessarie a dare corso alle richieste volte ad ottenere l'esecuzione del contratto verranno avviate solo una volta trascorso il periodo previsto per il diritto di ripensamento. Nel caso di richiesta di esecuzione del contratto prima che sia decorso il termine per il ripensamento, il cliente potrà comunque esercitare il suddetto diritto nei termini previsti e, in tali casi, lo stesso sarà tenuto a corrispondere all'esercente la vendita gli importi relativi ai costi sostenuti da Barton Energy S.p.A. per la fornitura di energia elettrica o gas naturale fino alla cessazione della stessa. Barton Energy S.p.A. potrà applicare, nei casi di richiesta di esecuzione del contratto prima che sia decorso il termine per il ripensamento e qualora non sia stata avviata la fornitura, un corrispettivo massimo non superiore al corrispettivo applicato dall'esercente la maggior tutela nei casi di cui all'art. 11 del TIV "Testo integrato delle disposizioni dell'autorità di regolazione per energia reti e ambiente per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di ultima istanza", Allegato A alla deliberazione 24 novembre 2020, 491/2020/R/eel. Nel caso di avvio della fornitura, il cliente finale sarà tenuto al pagamento dei corrispettivi previsti dal contratto fino al momento della cessazione della fornitura. 4.3. L'esecuzione del contratto da parte di Barton Energy S.p.A. è sospensivamente condizionata al fatto che il Cliente non risulti sospeso per morosità al momento della richiesta di attivazione della somministrazione avanzata da Barton Energy S.p.A. al Distributore Elettrico. Peraltro, nel caso in cui quest'ultimo comunichi l'avvio di una procedura per la sospensione della fornitura del PdP per morosità del Cliente o quest'ultimo sia stato oggetto di una richiesta di indennizzo, e comunque nei casi regolati dalla delibera ARG/elit 191/09 e s.m.i. («Disposizioni in materia di contenimento del rischio creditizio per il mercato dell'energia elettrica al dettaglio e istituzione di un sistema indennitario a favore degli esercenti la vendita per morosità dei clienti finali») e dall'Allegato A alla Delibera 3 agosto 2017, 593/2017/R/com e s.m.i. "Testo integrato del sistema indennitario a carico del cliente finale moroso nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale" (TISIND), Barton Energy S.p.A. si riserva la facoltà di non dare esecuzione al contratto, che si intenderà automaticamente risolto senza responsabilità di alcuna delle Parti con riferimento alla somministrazione di energia elettrica e/o di gas. Ai sensi dell'art. 16.4 del TIMOE all'utente del trasporto e del dispacciamento sono messe a disposizione le seguenti informazioni circa il punto di prelievo oggetto della richiesta di switching: i. se il punto di prelievo risulta sospeso a seguito di una richiesta di sospensione della fornitura per morosità; ii. se per il medesimo punto sia in corso una richiesta di indennizzo. iii. il mercato di provenienza del punto, distinguendo tra mercato libero e servizi di ultima istanza; iv. le eventuali date delle richieste di sospensione, oltre a quella eventualmente in corso, se presentate negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di switching; v. le eventuali date delle richieste di switching, oltre a quella eventualmente in corso, se eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di switching. A seguito delle informazioni di cui sopra, Barton Energy S.p.A. avrà facoltà di revocare, tramite l'utente del trasporto e del dispacciamento, la richiesta di switching, sicché non verrà data esecuzione al contratto di vendita e gli effetti del recesso dal contratto con il precedente venditore verranno meno. Ai sensi dell'art. 19.3 TIMG l'impresa di distribuzione che riceve una richiesta di accesso per sostituzione nella fornitura è tenuta a mettere a disposizione dell'utente il servizio di distribuzione le seguenti informazioni: i. l'eventuale chiusura del punto di riconsegna a seguito dell'intervento di Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità di cui all'Articolo 6 TIMG o della eventuale presenza di una richiesta d'indennizzo in corso per il punto di riconsegna medesimo. ii. il mercato di provenienza del punto, distinguendo tra mercato libero e servizi di ultima istanza; iii. le date delle eventuali richieste di Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità, oltre a quella eventualmente in corso, presentate negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di accesso per sostituzione in corso; iv. le date delle eventuali richieste di accesso per sostituzione, oltre a quella eventualmente in corso, eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di accesso per sostituzione in corso; v. l'accessibilità o meno del punto di riconsegna. A seguito delle informazioni di cui sopra, Barton Energy S.p.A. avrà facoltà di revocare, tramite l'utente del servizio di distribuzione, la richiesta di accesso, sicché non verrà data esecuzione al contratto di vendita e gli effetti del recesso dal contratto con il precedente venditore verranno meno. 4.4 La/e fornitura/e sono in ogni caso condizionate al positivo esito delle valutazioni sul merito creditizio del Cliente (credit check). Tale attività potrà essere espletata, a titolo esemplificativo e non esaustivo, attraverso la verifica delle informazioni registrate in Camera di Commercio o anche attraverso banche dati ad hoc istituite dalle autorità competenti relativamente ai mercati dell'energia elettrica e/o del gas. Per le verifiche sulla solvibilità ed affidabilità economica dei propri clienti, sia in fase precontrattuale che nel corso del rapporto, Barton Energy S.p.A. si riserva altresì di accedere ai sistemi informativi di società autorizzate che prestano servizi per la gestione del rischio creditizio e il controllo delle frodi (quali ad es. Experian srl, Crif srl e altre) e SCIPAFI così come previsto dalla legge 4 agosto 2017, n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza" e di verificare le informazioni sul rating rilasciate da società specializzate esterne verso le quali il Cliente autorizza fin d'ora il trattamento dei propri dati personali. 4.5 Nel caso di fornitura/e relativa/e a una pluralità di Siti, qualora le condizioni di cui al punto precedente si ritenessero soddisfatte solo per una parte di essi, Barton Energy S.p.A. si riserva la facoltà di procedere all'attivazione solo relativamente a quest'ultimi. 4.6 L'esecuzione del contratto avverrà in base alle tempistiche stabilite dalle autorità competenti ed è subordinata al buon esito della procedura di variazione del Fornitore presso i distributori locali (dipendente, ad esempio, dalla corrispondenza dei dati anagrafici riportati sul Modulo di Adesione con quelli in possesso dei distributori), in mancanza del quale Barton Energy S.p.A. contatterà il Cliente affinché questi, per quanto di propria competenza, possa fornire i dati richiesti ai fini del completamento della procedura. Qualora, nonostante quanto sopra, il contratto non possa avere esecuzione per causa non imputabile ad Barton Energy S.p.A., il contratto si intenderà automaticamente risolto senza responsabilità di alcuna delle Parti. L'attivazione o la riattivazione della somministrazione di gas naturale avverrà nei tempi e con modalità conformi a quanto previsto dalle Delibere di volta in volta emesse dall'ARERA in materia di qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e gas, di regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas, salvo diverso accordo con il Cliente. 4.7 L'energia elettrica e/o il gas sono immesse nella rete nazionale dai fornitori di Barton Energy S.p.A. con carattere di continuità secondo modalità tecniche e standard qualitativi stabiliti dai provvedimenti in materia emessi dalle competenti Autorità, salvo i casi di forza maggiore e le eccezioni regolate da speciali pattuizioni. Gli aspetti tecnici concernenti la riconsegna dell'energia elettrica e/o del gas, comprese le responsabilità per eventuali disservizi e/o interruzioni della somministrazione, sono regolati, salvo diversi accordi fra le parti, dalla normativa vigente in materia e dai provvedimenti che verranno emanati dalle competenti Autorità per la disciplina dell'uso delle reti, ed attendono ai rapporti fra il Cliente ed il Distributore locale al quale ogni PdP del Cliente è collegato. In particolare sono a carico del Cliente i costi derivanti dagli eventuali adeguamenti che si rendessero necessari per l'avvio della fornitura o nel corso della stessa. Fatti salvi gli obblighi di allacciamento del gestore della rete, e/o del/i Distributore/i locale/i competenti, le interruzioni o limitazioni della somministrazione dei servizi elettrici e/o del gas, siano esse dovute a cause accidentali, a scioperi, a disposizioni delle competenti Autorità, non daranno luogo a riduzione dei corrispettivi, risarcimento di danni e risoluzione automatica del contratto. La fornitura di Barton Energy S.p.A. all/ POD e PDR del Cliente non può essere utilizzata presso altre ubicazioni ovvero per usi diversi da quelli determinati dal contratto, né usufruita da terzi in qualsiasi modo, anche a titolo gratuito, senza il preventivo consenso scritto di Barton Energy S.p.A.

Barton Energy S.p.A. - V. le G. Meazza, 21 - 06125 Perugia - IT. Società con unico Socio soggetta a direzione e coordinamento di Barton Capital Srl C.F./P. IVA: Registro delle

Imprese Perugia 03555090541 - Capitale Sociale €1.000.000,00 i.v. numero R.E.A.: PG - 297691

Per quanto espressamente previsto al precedente punto, Barton Energy S.p.A., quale «Cliente grossista», art. 2, comma 5, D. Lgs. 79/1999 Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 1999), non risponde dei danni causati dall'energia somministrata, essendo la stessa Barton Energy S.p.A. persona giuridica che acquista e vende energia senza esercitare attività di trasmissione e di distribuzione. Barton Energy S.p.A., su richiesta del Cliente o per propria iniziativa, può richiedere in qualsiasi momento al Distributore locale la verifica, anche in contraddittorio, dei complessi di misura installati presso i POD o PDR del Cliente, rimanendo a carico del soggetto che ha richiesto la verifica le spese sostenute nel caso in cui gli errori riscontrati risultino compresi entro i limiti di precisione raccomandati, qualora non disposto diversamente dalla normativa vigente, dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI). Il Cliente si impegna altresì a consentire ai tecnici incaricati dal competente distributore locale, libero accesso ai locali ed ai luoghi ove sono installati i complessi di misura per tutta la durata del contratto. Il Cliente sarà tenuto altresì a comunicare ad Barton Energy S.p.A., entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi, ogni variazione delle caratteristiche del gruppo di misura (cambio contatore, variazione K di trasformazione) e ad inviare ad Barton Energy S.p.A. stessa copia dei verbali di intervento rilasciati dal Distributore locale. Eventuali oneri derivanti da una mancata comunicazione tempestiva verranno addebitati al Cliente.

ART. 5 - MANDATI PER DISPACCIAMENTO, TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA, DEL GAS E SERVIZI ACCESSORI 5.1 Il Cliente, con la conclusione del contratto, conferisce ad Barton Energy S.p.A., che accetta, per l'intera durata del contratto, mandato senza rappresentanza, esclusivo ed irrevocabile, affinché quest'ultima, dopo il perfezionamento del contratto, gestisca in nome proprio e nell'interesse del Cliente il contratto di Dispacciamento dell'energia elettrica con il gestore della rete, attualmente Tema S.p.A., e il contratto di trasporto relativo al PdP e PDR con il Distributore Elettrico o del Gas avente ad oggetto la prestazione del servizio di trasporto per conto del Cliente, inclusa la ricezione e la gestione dei dati di misura e consumo, nonché quello per la gestione della connessione dei siti (a titolo esemplificativo e non esaustivo: allacciamento, voltura, aumento di potenza, spostamento di gruppi di misura, disattivazioni, ecc.). Barton Energy S.p.A. per l'espletamento delle attività sopra indicate, potrà avvalersi di soggetti terzi nei rapporti con i gestori dei servizi di rete, a tal fine il Cliente conferisce espressamente ad Barton Energy S.p.A. la facoltà di subdelega a favore di altre società del gruppo o di terzi muniti dei necessari poteri e autorizzazioni. Barton Energy S.p.A. non è utente del servizio di distribuzione, del trasporto e del dispacciamento, non stipulando direttamente i relativi contratti con il gestore della rete elettrica nazionale e i distributori locali, detti contratti saranno dunque stipulati dai soggetti terzi di cui sopra. In conseguenza l'efficacia del presente contratto è risolutivamente condizionata all'efficacia del contratto tra Barton Energy S.p.A. e detti soggetti, in particolare ai sensi e per gli effetti dell'art. 22.3 TIMOE e dell'art. 19.2 del TIMG. Sicché nelle ipotesi di risoluzione previste dai citati articoli: a. il presente contratto continuerà a essere eseguito in coerenza coi termini previsti dall'Allegato B alla deliberazione 487/2015/Reel per la fornitura di energia elettrica e dall'articolo 27bis della deliberazione 138/04 per la fornitura di gas naturale; b. la fornitura di energia elettrica verrà comunque garantita da parte dell'esercente la maggior tutela ovvero dell'esercente la salvaguardia, mentre la fornitura di gas naturale verrà comunque garantita, qualora il cliente non abbia trovato un altro esercente la vendita, nell'ambito dei servizi di ultima istanza. Il Cliente, contestualmente alla stipula del presente Contratto, conferisce ad Barton Energy S.p.A. anche mandato con rappresentanza per l'accettazione delle condizioni tecniche allegate al suddetto contratto di trasporto (ovvero alla sottoscrizione del contratto per il servizio di connessione) come predisposte dal Distributore Elettrico e/o del Gas, o per la sottoscrizione del contratto per il servizio di connessione alla rete elettrica, che disciplinano il servizio di connessione degli impianti e apparecchi elettrici del Cliente alla rete del Distributore Elettrico e/o del Gas, funzionale all'erogazione del servizio di trasporto per il POD e/o PDR, nonché per la comunicazione del recesso dal contratto di somministrazione in essere con il precedente Fornitore. I mandati sinora contemplati si intenderanno tacitamente accettati da Barton Energy S.p.A. con l'esecuzione dei compiti affidati. Barton Energy S.p.A., in conformità con quanto previsto dall'art. 1715 del Codice Civile, non è responsabile del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di dispacciamento dell'energia elettrica stipulato con il gestore della rete e del contratto di trasporto stipulato col Distributore competente. In ogni caso, Barton Energy S.p.A. risponderà nei confronti del Cliente per i soli fatti ad essa direttamente imputabili e in relazione all'adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali. 5.2 Il Cliente, con la conclusione del contratto, conferisce ad Barton Energy S.p.A., che accetta, mandato senza rappresentanza, con esplicita facoltà di subdelega ad altre società del Gruppo o di terzi muniti dei necessari poteri e autorizzazioni, ad inoltrare al Distributore Elettrico e/o del Gas eventuali proprie richieste inerenti le prestazioni di cui al Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica e/o del Gas per il periodo di regolazione in corso. Barton Energy S.p.A., per conto del Cliente, inoltrerà al Distributore Elettrico e/o del Gas ogni altra richiesta relativa a prestazioni di competenza di quest'ultimo, previa accettazione da parte del Cliente stesso degli eventuali preventivi relativi alle prestazioni del Distributore competente, addebitando al Cliente gli eventuali oneri ad essa fatturati dal Distributore competente, ferma restando la facoltà del Cliente di rivolgersi direttamente a quest'ultimo ove previsto dalla normativa vigente. Con riferimento alle attività citate nel presente articolo, Barton Energy S.p.A. si riserva di addebitare al Cliente corrispettivi di valori pari agli oneri previsti dalla normativa regolamentare relativa al mercato di maggior tutela, nonché gli oneri eventualmente fatturati ad Barton Energy S.p.A. dal Distributore competente, maggiorati delle eventuali spese di gestione interna pari a 45,45 euro Iva esclusa.

ART. 6 - CONDIZIONI TECNICO-ECONOMICHE 6.1 Le condizioni economiche di somministrazione sono quelle indicate nel Modulo di Adesione e negli eventuali Allegati, quali «Condizioni tecnico economiche di fornitura», e costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto. Tutti i corrispettivi previsti dalle condizioni economiche di cui al Modulo di Adesione ed inerenti la somministrazione di energia elettrica e/o del gas, nonché qualsiasi componente, onere, diritto, tributo, imposta o tassa e relative addizionali presenti e future, di ulteriori voci aggiuntive afferenti al sistema elettrico e/o del gas e dell'IVA, saranno a carico del Cliente, salvo che non siano espressamente posti dalla legge o dal Contratto a carico di Barton Energy S.p.A. e senza facoltà di rivalsa. E' altresì a carico del Cliente il pagamento del corrispettivo CMOR di cui al "Testo integrato del sistema indennitario a carico del cliente finale moroso nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale", Allegato A alla deliberazione 593/2017/R/com e s.m.i. o comunque di qualunque altro corrispettivo e/o indennizzo stabilito dall'ARERA ad esso equiparabile. Saranno poste a carico del Cliente eventuali spese amministrative e qualsiasi onere richiesto dal Distributore Gas e/o dal Distributore Elettrico. Barton Energy S.p.A. addebiterà per ciascun POD il corrispettivo denominato Energia Pura per la fornitura di energia elettrica certificata, tramite garanzie d'origine di provenienza europea, come immessa in rete e prodotta da impianti alimentati al 100% da fonti rinnovabili, ai sensi della Delibera ARG/elt 104/11 e s.m.i. (Condizioni per promuovere la trasparenza dei contratti di vendita ai clienti finali di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili). La suddetta Delibera prevede che ogni contratto di vendita di energia rinnovabile debba essere comprovato da una quantità di garanzie di origine (GO) di cui alla direttiva 2009/28/CE pari alla quantità di energia elettrica venduta come rinnovabile nell'ambito del medesimo contratto. Barton Energy S.p.A. si impegna ad approvvigionarsi di una quantità di garanzie di origine pari all'energia elettrica venduta come rinnovabile nel presente contratto e riferite al medesimo anno, dandone evidenza al GSE secondo le modalità da esso stabilite.

6.2 Il prezzo della materia prima gas naturale ove stabilito in Euro/GJ e' convertito in euro/Smc, considerando un gas fornito con le seguenti caratteristiche: PCS 0,03852 GJ/Smc e coefficiente C = 1 (come da delibera ARERA 138/04 e /R/gas e s.m.i., 105/09 e s.m.i.). Il corrispettivo effettivamente applicato viene adeguato in funzione del valore del medesimo parametro PCS (come quantificato dall'ARERA) per l'impianto di distribuzione nel quale ricade la fornitura. In considerazione del fatto che la quantità del gas effettivamente prelevata dipende, a parità di quantità misurata, anche da altre variabili, quali il PCS del gas, la quota alimetrica e la temperatura, il corrispettivo effettivamente applicato al mc misurato verrà adeguato in funzione dei parametri PCS e C come approvati dall'ARERA per l'ambito tariffario nel quale si trova il PDR. Le caratteristiche del gas fornito al Cliente sulla base dei sistemi nazionali di approvvigionamento disponibili potranno essere oggetto di variazione nei limiti delle norme e disposizioni vigenti in materia. 6.3 Le Parti concordano fin d'ora di accettare il valore che verrà definito nella versione finale dei Conguagli di Misura ed Allocazione a cura delle Imprese di Trasporto come stabilito dal Codice di Rete, che le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere. Per la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale, eventuali sconti accordati ai Clienti in sede di trattativa al momento della sottoscrizione della fornitura saranno applicati solo nella fase di regolare esecuzione del contratto. Barton Energy S.p.A. si riserva pertanto, nell'ipotesi di risoluzione del contratto dovuta a inadempimento del Cliente, la possibilità di applicare a quest'ultimo l'obbligatoria corresponsione del prezzo pieno di listino fino al momento del reale termine di fornitura. Sia per la fornitura di energia elettrica che per la fornitura di gas, nel caso di inadempimento e/o morosità del Cliente finale, Barton Energy S.p.A. si riserva il diritto di applicare il prezzo pieno di listino a far data dalla scadenza della fattura insoluita fino alla naturale scadenza del contratto. 6.4 Qualora lo sconto praticato da Barton Energy S.p.A. sulla componente energia sia legato alla scelta di pagamento da parte del Cliente a mezzo SDD, Barton Energy S.p.A. si riserva di revocare il suddetto sconto qualora la modalità di pagamento predetta non trovi per qualsivoglia ragione applicazione. 6.5 Nel caso in cui il prezzo della fornitura (energia elettrica e/o gas naturale) sia stato convenuto a termine e non sia soggetto a indicizzazione o comunque non sia collegato a valori variabili (es. PUN, CMEM, PSV- DA, Pfor), fatto salvo quanto previsto dall'art. 13, Barton Energy S.p.A. applicherà per il periodo successivo alla scadenza di tale termine, un corrispettivo definito come segue. Per la fornitura di energia elettrica il prezzo di listino, relativo alla sola materia prima che sarà applicato ai quantitativi di energia prelevata mensilmente in ciascun punto di prelievo e per ciascuna Fascia Oraria (ferma rimanendo l'applicazione degli altri corrispettivi previsti nelle condizioni tecnico economiche), sarà pari ai valori assunti dal PUN (Prezzo Unico Nazionale) per ogni mese di riferimento incrementati di uno spread pari a 0,0473 euro/kWh per le utenze in bassa tensione e 0,0446 euro/kWh per le utenze in media tensione. Per la fornitura di gas naturale, i corrispettivi di somministrazione che saranno applicati ai quantitativi di materia prima Imateria prima saranno quelli riferiti al valore mensile della media aritmetica delle quotazioni orarie del PSV. (PSVDA) incrementato di uno spread pari a 0,1489 euro /smc .IL PSV è il Punto di Scambio Virtuale situato tra i Punti di Entrata e i Punti di Uscita della Rete Nazionale di Gasdotti [Rete Nazionale], presso il quale gli utenti e gli altri soggetti abilitati possono effettuare, su base giornaliera, scambi e cessioni di gas immesso nella Rete Nazionale), definito come la media dei prezzi Bid e Offer delle quotazioni giornaliera del mese di riferimento del "PSV Price Assessment - Day Ahead" pubblicate da European Spot Gas Markets, nell'ICIS Heren Report redatto da ICIS Heren. 6.6 Alle famiglie in stato di disagio economico, Barton Energy S.p.A. riconoscerà, qualora ne sussistano le condizioni, il bonus sociale per la fornitura domestica di energia elettrica e/o per la fornitura di gas naturale, ossia uno sconto sulla bolletta per assicurare un risparmio sulla spesa. Il riconoscimento del bonus avviene in maniera automatica, senza necessità di presentare una specifica domanda essendo sufficiente presentare ogni anno la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), al fine di attestare la situazione reddituale (ISEE), come previsto dalla Deliberazione ARERA 63/2021/R/COM e smi. Per la fornitura di energia elettrica è, inoltre, previsto il bonus per disagio fisico (ossia il bonus riconosciuto a tutti i clienti domestici affetti da grave malattia o ai clienti domestici con fornitura elettrica presso i quali viva un soggetto affetto da grave malattia, costretto ad utilizzare apparecchiature elettromedicali necessarie per il mantenimento in vita). Il bonus per disagio fisico è cumulabile con quello per disagio economico (sia elettrico che gas) qualora ricorrano i rispettivi requisiti di ammissibilità. Il bonus per disagio fisico, diversamente da quello economico, non sarà riconosciuto automaticamente ma il Cliente dovrà presentare la relativa domanda al Comune di residenza o ente da esso designato.

ART. 7 - RILEVAZIONE DEI CONSUMI 7.1 Il Distributore Gas è responsabile dell'attività di misura dei consumi di gas naturale e la quantificazione dei consumi avviene sulla base della lettura rilevata del Contatore Gas da parte del Distributore Gas o dell'autolettura da parte del Cliente. La lettura rilevata del Contatore Gas è valida ai fini della fatturazione a conguaglio dei consumi ed è disciplinata dalla delibera ARG/gas 64/2009 (TIVG) e s.m.i. nei termini che seguono: (i) per i PdP con consumi fino a 500 Smc/anno: un tentativo di raccolta nell'anno; (ii) per i PdP con consumi superiori a 500 Smc/anno e fino a 1.500 Smc/anno: due nell'anno, con intercorrenza massima di sette mesi e minima di tre mesi fra due tentativi consecutivi; (iii) per i PdP con consumi superiori a 1.500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno: tre nell'anno, con intercorrenza massima di sette mesi e minima di tre mesi fra due tentativi consecutivi; (iv) per i PdP con consumi superiori a 5.000 Smc/anno, ad esclusione dei mesi in cui i consumi storici risultino inferiori del 90% ai consumi mensili: mensile con intercorrenza minima di venticinque e massima di trentacinque giorni fra due tentativi consecutivi. In caso di mancata lettura del Contatore Gas, Barton Energy S.p.A. ne darà evidenza al Cliente in fattura. Il Cliente si impegna a permettere l'accesso agli incaricati per la rilevazione dei consumi al fine di consentire la lettura diretta del Contatore Gas. 7.2 L'autolettura è valida ai fini della fatturazione e/o ai fini del conguaglio dei consumi per la somministrazione di gas naturale, salvo il caso in cui il Distributore Gas effettui una lettura rilevata o comunichi la non validità dell'autolettura, e salvo il caso in cui Barton Energy S.p.A. riscontrati la non verosimiglianza statistica del dato di autolettura rispetto ai consumi storici del Cliente. Per i consumi di gas naturale effettuati nei periodi di somministrazione non coperti da lettura rilevate dal Distributore Gas o da autoletture, i consumi verranno stimati da Barton Energy S.p.A. in relazione all'andamento climatico, ai dati storici di consumo del Cliente, alla tipologia d'uso del gas e al tipo di apparecchiature alimentate a gas comunicate dal Cliente. Una volta in possesso dei dati di lettura, Barton Energy S.p.A. emetterà fattura di conguaglio dei consumi. Il Cliente si impegna a comunicare ad Barton Energy S.p.A. l'autolettura del Contatore Gas alla data di inizio della somministrazione e al momento della cessazione della somministrazione. 7.3 Il Distributore Elettrico è responsabile dell'attività di misura dei consumi di energia elettrica. La quantificazione dei consumi di energia elettrica avviene sulla base della lettura rilevata del Contatore da parte del Distributore Elettrico, o in mancanza di essa, tramite autolettura da parte del Cliente. Il Distributore Elettrico è tenuto ad effettuare la rilevazione dei dati di misura di energia elettrica con le modalità e la periodicità indicate dal "Testo Integrato delle disposizioni per la regolazione dell'attività di Misura Elettrica", Allegato B alla Deliberazione 27 dicembre 2019 568/2019/R/eeel e s.m.i. Il Cliente si impegna a permettere l'accesso agli incaricati per la rilevazione dei consumi, al fine di consentire la lettura rilevata del Contatore Elettrico. Per i consumi di energia elettrica effettuati nei periodi di somministrazione non coperti da lettura rilevata del Distributore Elettrico, Barton Energy S.p.A. fatturerà i consumi stimati in relazione ai dati storici di consumo del Cliente o ai dati da autolettura comunicati dal Cliente stesso. In ogni caso, a fronte della disponibilità di lettura rilevata del Distributore Elettrico, saranno sottoposte a conguaglio dei consumi le eventuali fatture emesse sulla base di consumi stimati da Barton Energy S.p.A. e/o sulla base di autoletture del Cliente. 7.4 Il Cliente sarà responsabile dell'eventuale manomissione del Contatore Gas e/o del Contatore Elettrico. Ferme restando le responsabilità penali e civili, ogni tentativo di alterazione della misura o di sottrazione di gas naturale e/o energia elettrica non misurata darà facoltà ad Barton Energy S.p.A., ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, di risolvere il Contratto con riferimento alla somministrazione di gas naturale e/o di energia elettrica, salvo ogni diritto al risarcimento del danno. Le Parti possono richiedere al Distributore Gas e/o al Distributore Elettrico la verifica del Contatore Gas e/o Elettrico installato; le richieste del Cliente saranno inoltrate da Barton Energy S.p.A. al Distributore competente. In caso di corretto funzionamento, gli eventuali oneri e spese connesse all'attività di verifica, comunque denominati, saranno a carico della sola Parte che ne abbia avanzato richiesta. 7.5 All'atto della cessazione del Contratto, qualunque

ART. 8 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO 8.1 I consumi rilevati, come sopra definiti, saranno utilizzati ai fini della fatturazione. Le letture rilevate e le autoletture saranno utilizzate nel primo ciclo di fatturazione utile. La fatturazione è da intendersi in acconto e salvo conguaglio, errori e/o omissioni. Barton Energy S.p.A. attribuisce i consumi di gas naturale del Cliente su base giornaliera, in relazione all'andamento climatico, ai dati storici di consumo del Cliente, alla tipologia d'uso del gas e al tipo di apparecchiature alimentate a gas comunicate dal Cliente. 8.2 In caso di inesattezza della fatturazione, il Cliente può chiederne l'eventuale rettifica. Barton Energy S.p.A. darà corso alla rettifica secondo quanto previsto dal Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale, Allegato A alla deliberazione 21 luglio 2016, 413/2016/R/com e s.m.i. In caso di malfunzionamento del Contatore Gas o del Contatore Elettrico, Barton Energy S.p.A. fatturerà i consumi relativi al periodo di malfunzionamento come ricostruiti rispettivamente dal Distributore Gas e/o dal Distributore Elettrico, secondo quanto previsto dalla disciplina regolamentare vigente. 8.3 8.3 La periodicità di fatturazione sarà sempre mensile, compatibilmente e nei limiti di quanto previsto dal TIF (Testo integrato in materia di fatturazione -Allegato A alla Deliberazione 463/2016/R/com e s.m.i.). Barton Energy invierà al cliente la bolletta sintetica, con le modalità da quest'ultimo indicate nel modulo d'adesione e senza addebito di oneri per la ricezione, e fornirà gli elementi di dettaglio della stessa bolletta solo a seguito di richiesta scritta del cliente o in caso di reclamo inerente la fatturazione o di una richiesta di informazione che interessi la fatturazione, ai sensi dell'art 12 dell'Allegato A alla Deliberazione 501/2014/R/com e s.m.i. (" Bolletta 2.0: criteri per la trasparenza delle bollette per i consumi di elettricità e/o di gas distribuito a mezzo di reti urbane"). Nel solo caso in cui il Cliente abbia concluso un unico contratto per la somministrazione di energia elettrica e di gas naturale con Barton Energy (Contratto dual-fuel o bi-fuel), non essendo già titolare di un contratto di somministrazione di gas naturale e/o di energia elettrica con Barton Energy per il PdP di cui al suddetto contratto, il Cliente riceverà un'unica fattura per entrambe le somministrazioni a partire dal momento in cui avranno inizio entrambe le

somministrazioni da parte di Barton Energy . Barton Energy si riserva, comunque, la possibilità di fatturare al Cliente con fatture di fornitura separate. La periodicità di fatturazione, anche se separata nei limiti sopra indicati, sarà sempre mensile. La fattura valida ai fini fiscali è emessa in formato elettronico ed è inviata mediante il Sistema di Interscambio (SdI) dell'Agenzia delle Entrate all'indirizzo telematico scelto dal Cliente o, in assenza, resa disponibile nell'area riservata del cliente sul sito web dell'Agenzia delle Entrate. Barton Energy provvederà in ogni caso, ad inviare al Cliente la bolletta sintetica contenente i dati di consumo, la riproduzione dei dati fiscali e le ulteriori informazioni previste dalla regolazione vigente. 8.4 Il Cliente è obbligato al pagamento dell'intero importo riportato in fattura entro il termine di scadenza in essa indicato, se il pagamento avviene a mezzo SDD sarà addebitato con valuta fissa per il beneficiario coincidente con il ventesimo giorno dalla data di emissione della fattura Barton Energy S.p.A. evidenzierà nelle fatture interessate la facoltà del Cliente di chiedere la rateizzazione degli importi. Eventuali reclami o contestazioni non daranno diritto al Cliente di differire o sospendere i pagamenti, totali o parziali, sia di fatture di fornitura che di interessi di mora, salvo quella parte degli stessi dovuta a manifesti errori di calcolo ed in tutti i casi previsti da provvedimenti e delibere dell'Autorità. Saranno ritenuti validi solo ed esclusivamente i pagamenti effettuati direttamente ad Barton Energy S.p.A.. Nessun incaricato o proponente del presente contratto potrà ritirare somme se non per questo espressamente autorizzato con delega scritta. In caso di pagamento parziale lo stesso verrà imputato secondo i criteri stabiliti dall'art. 1193. C.C.: "Imputazione del pagamento: chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto; tra più debiti scaduti, a quello meno garantito; tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore; tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti." In caso di ricezione di un'unica fattura per il gas naturale e l'energia elettrica, salvo quanto stabilito al punto precedente e quindi in deroga al disposto degli artt. 1193-1195 del Codice Civile e a quanto stabilito nelle presenti Condizioni Generali di Fornitura, ogni eventuale pagamento parziale effettuato al di fuori delle modalità eventualmente comunicate da Barton Energy S.p.A., per il pagamento separato delle due somministrazioni verrà prioritariamente imputato a quanto dovuto (inclusi eventuali interessi moratori) per la somministrazione di gas naturale. 8.5 Qualora, in corso di vigenza del Contratto, si dovessero verificare modifiche che comportino variazioni al prezzo riportato nelle Condizioni Particolari di Fornitura sottoscritte dal Cliente, e/o ai corrispettivi passanti indicati nelle stesse, Barton Energy s.r.l. provvederà alla relativa fatturazione dal mese successivo alla modifica stessa. In caso di scelta dell'opzione di sola integrazione GAS, il Cliente approva le nuove Condizioni Generali del presente contratto pur mantenendo le condizioni economiche precedentemente sottoscritte. In caso di scelta dell'opzione di sola integrazione GAS e di una modalità di pagamento diversa da quella precedentemente scelta, Barton Energy S.p.A. si riserva la facoltà di optare, nell'unica

ART. 9 - RITARDATO PAGAMENTO, MOROSITÀ E SOSPENSIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE 9.1 Nell'ipotesi di contratto stipulato con imprese o pubbliche amministrazioni in applicazione del Decreto Legislativo n. 231/2002 s.m.i. in caso di mancato, parziale e/o ritardato pagamento delle fatture, il Cliente sarà tenuto, senza la necessità di formale messa in mora da parte del Creditore, alla corresponsione in favore di quest'ultimo di interessi moratori sugli importi delle fatture insolute al tasso BCE tempo per tempo vigente aumentato di 8 punti percentuali, dal giorno successivo alla scadenza di ciascuna fattura e sino all'integrale soddisfo. Nell'ipotesi di transazioni non commerciali, in caso di mancato, parziale o ritardato pagamento saranno applicati interessi di mora calcolati su base annua e pari al tasso Ufficiale di Riferimento (TUR) aumentato di 3,5 punti percentuali per il periodo di ritardo, indipendentemente dalla costituzione in mora. 9.2 Trascorsi 5 giorni dal termine di pagamento indicato nel documento di fatturazione, nel caso di morosità, anche parziale, relativa ad un contratto di fornitura intestato al medesimo Cliente, sia del corrispettivo per consumi di energia elettrica che del corrispettivo per consumi gas, Barton Energy S.p.A. applicherà ai clienti disalimentabili le procedure previste in caso di morosità ai sensi di quanto disposto dal TIMG e dal TIMOE e, dunque, costituirà in mora il Cliente con diffida inviata a mezzo raccomandata al/ o pec, indicando il relativo termine di pagamento. In assenza di pagamento da parte del Cliente dell'intero importo oggetto del sollecito di cui sopra alla scadenza indicata ed in assenza della comunicazione ad Barton Energy S.p.A. del detto pagamento a mezzo mail all'indirizzo credito@bartonenergy.it o tramite fax al numero 0757/826457, decorsi 3 (tre) giorni lavorativi, Barton Energy S.p.A. richiederà al Distributore la sospensione della fornitura per morosità, per uno o più punti di prelievo nella titolarità del medesimo cliente, o la Chiusura del punto di riconsegna nel caso in cui la sospensione abbia ad oggetto la fornitura di gas naturale, addebitando al Cliente le spese della diffida, dei solleciti di pagamento inviati, nonché tutte le spese tecniche necessarie nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente. Tale richiesta potrà essere inoltrata decorsi 40 giorni solari dalla ricezione da parte del cliente finale della raccomandata o pec di costituzione in mora. In caso di morosità relativa a clienti finali connessi in bassa tensione, potrà essere richiesta la sospensione della fornitura finalizzata alla riduzione della potenza decorsi 25 giorni solari dalla ricezione della raccomandata o della pec di costituzione in mora; decorsi 15 giorni dalla riduzione della potenza disponibile, l'impresa distributrice procederà, perdurando la morosità, alla sospensione della fornitura. In caso di morosità del Cliente, qualora i pod e/o i pdr posti nella titolarità del Cliente siano non disalimentabili, Barton Energy S.p.A. potrà inviare al Cliente una raccomandata al/ o una pec intimando il pagamento entro il medesimo termine di 40 giorni. Decorso inutilmente tale termine, il contratto si intenderà risolto con conseguente richiesta di risoluzione del contratto di trasporto al distributore Competente il quale: a) trasferirà i pod nel contratto di dispacciamento dell'esercente la salvaguardia e/o la maggior tutela; b) darà luogo alla cessazione Amministrativa per morosità dei pdr. 9.3 La somministrazione di gas naturale potrà essere sospesa, ai sensi del "Testo integrato morosità gas", Allegato A alla deliberazione 21 luglio 2011 - ARG/gas 99/11 e s.m.i. (TIMG), mediante la chiusura del Punto di Riconsegna e/o altro intervento tecnico equivalente, a partire dal quarantesimo giorno successivo alla data di scadenza della fattura ed in ogni caso non prima che sia decorso il termine per il pagamento indicato nella costituzione in mora. Ai sensi degli artt. 1456 e 1564 del Codice Civile, in caso di sospensione della somministrazione di gas naturale per morosità, qualora il Cliente non abbia provveduto a sanare la situazione di morosità, Barton Energy S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere, tramite il SII, la cessazione amministrativa risolvendo immediatamente il Contratto. Nei casi in cui l'intervento di Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità non sia stato eseguito, e l'impresa di distribuzione comunicata ad Barton Energy S.p.A. la fattibilità tecnica ed economica dell'intervento di Interruzione dell'alimentazione del punto di ricezione, Barton Energy S.p.A. potrà richiedere, previo invio al cliente di apposita comunicazione a mezzo raccomandata, all'impresa di distribuzione l'esecuzione dell'interruzione della somministrazione mediante interventi tecnici più complessi , come l'intervento di interruzione dell'alimentazione. Tale richiesta determinerà l'addebito al cliente di un contributo spese una tantum per prestazioni commerciali, pari ad Euro 150,00 iva esclusa per singolo PDP e per singola cessazione di fornitura. Nel caso in cui il predetto intervento non sia andato a buon fine o il punto di riconsegna sia non disalimentabile Barton Energy S.p.A. potrà procedere alla richiesta di "Cessazione amministrativa per morosità a seguito di impossibilità di interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna"; in tal caso Barton Energy S.p.A. sarà tenuta a trasmettere all'impresa di distribuzione: i. copia delle fatture non pagate; ii. copia della documentazione relativa alla costituzione in mora del cliente finale; iii. copia della risoluzione del contratto con il cliente finale e della documentazione attestante la ricezione della risoluzione da parte del cliente; iv. copia del contratto di fornitura (ove disponibile) o, in subordine, dell'ultima fattura pagata; v. documento di sintesi attestante l'ammontare del credito insoluto, nonché ulteriore Documentazione idonea a evidenziare la situazione di morosità del cliente finale. Il Contratto si intenderà risolto con riferimento alla somministrazione di gas naturale, all'atto dell'esecuzione dell'intervento. Il Cliente dovrà consentire all'impresa di distribuzione di accedere ai locali in cui è ubicato l'impianto di misura al fine di poter disalimentare il punto di riconsegna in caso di inadempimento del cliente medesimo. Saranno a carico del Cliente le spese per le operazioni di sospensione, di interruzione e di riattivazione della somministrazione di gas naturale, nei limiti dei costi sostenuti da Barton Energy S.p.A. In deroga a quanto sopra, Barton Energy S.p.A. potrà richiedere la sospensione/interruzione della somministrazione di gas naturale al Distributore Gas, anche senza preavviso, nel caso di condotte illecite poste in essere dal Cliente quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: appropriazione fraudolenta del bene, manomissione e rottura dei sigilli del Contatore Gas, utilizzo degli impianti in modo non conforme al Contratto. 9.49.4 A partire dal trentesimo giorno successivo alla data di scadenza della fattura ed in ogni caso non prima che sia decorso il termine per il pagamento indicato nella raccomandata di messa in mora, Barton Energy sarà legittimata, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, a ritenere risolto il Contratto, per fatto e colpa del Cliente con riferimento alla somministrazione di energia elettrica, con decorrenza dal primo fine mese utile e con il conseguente anticipato scioglimento dei contratti di cui al precedente art. 5 e la cessazione delle attività di cui allo stesso articolo, anche richiedendo al Distributore competente di zona, il sezionamento della linea e/o il suggello immediato del contatore stesso, con spese interamente a carico del Cliente moroso. Fermo restando l'obbligo per il Cliente di minimizzare il disagio causato ad Barton Energy, il Cliente stesso sarà tenuto a rimborsare a quest'ultimo le somme eventualmente versate per l'estinzione dei rapporti contrattuali accessori, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni subiti da Barton Energy e il diritto di quest'ultima a trattenere il deposito cauzionale, se versato, per le somme a qualsiasi titolo ad essa dovute. Il Cliente ha diritto alla corresponsione di un indennizzo automatico in Caso di mancato rispetto della regolazione in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura. L'indennizzo automatico è pari a: a) 20 euro nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o, nel caso di fornitura elettrica, sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante Barton Energy non abbia garantito al Cliente alternativamente il rispetto del: i) termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento; ii) termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all'impresa distributrice della sospensione della fornitura per morosità; b) 30 euro nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o, nel caso di fornitura elettrica, sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora 9.5 Fatto salvo quanto previsto al paragrafo precedente e nel rispetto delle medesime tempistiche, Barton Energy S.p.A. potrà inviare al Distributore la richiesta di cessazione della fornitura presso il Pdp del Cliente. In tal caso, Barton Energy S.p.A. si riserva di addebitare al Cliente stesso il corrispettivo di sospensione e riattivazione della fornitura, nel limite dell'ammontare previsto dall'ARERA, unitamente ad un contributo spese una tantum per prestazioni commerciali previste in caso di sospensione della/e forniture/e, pari ad Euro 150,00 iva esclusa per singolo PDP e per singola cessazione di fornitura. 9.6 Con riferimento alla somministrazione di energia elettrica, nel caso di morosità del Cliente che rientri tra i clienti finali non disalimentabili di cui all'art. 18 dell'Allegato «A» alla Delibera ARG/elt 4/2008 e s.m.i. («Regolazione del servizio di dispacciamento e del servizio di trasporto (trasmissione, distribuzione e misura) dell'energia elettrica nei casi di morosità dei clienti finali o di inadempimento da parte del venditore»), saranno seguite le procedure previste dall'art. 19 della predetta Delibera in modo che il Cliente non venga disalimentato. 9.7 Per la disattivazione e attivazione, a seguito di morosità, di un punto di prelievo o per la riduzione di potenza, Barton Energy addebiterà al Cliente il contributo di cui alla Tabella 7, lettera a) dell'Allegato C-TIC alla Delibera 654/2015/R/ee e s.m.i. ("Regolazione tariffaria dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica") di competenza del Distributore Locale per l'erogazione della prestazione specifica, oltre ad un contributo fisso per spese tecniche e oneri amministrativi pari ad € 36,42 iva esclusa Nel caso in cui il Cliente sia titolare anche di un solo sito connesso in media tensione o alta tensione, Barton Energy addebiterà, oltre al contributo di competenza del Distributore Locale, un contributo fisso per spese tecniche e oneri amministrativi pari ad € 72,84 iva esclusa. 9.8 In ogni caso, a fronte del perdurare della posizione di inadempimento del Cliente debitore, nonostante l'invio del sollecito di pagamento, e/o per esigenze tecnico-finanziarie di Barton Energy S.p.A., quest'ultima si riserva la facoltà di cedere il credito a Società di Factoring, dandone comunicazione al Cliente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. A seguito di tale cessione sorgerà quindi l'obbligo esclusivo, a carico del Cliente debitore, di restituzione alla società di Factoring delle somme anticipate quale corrispettivo dei crediti ceduti, oltre agli interessi, spese e commissioni. La mancata contestazione scritta, da parte del Cliente, della fornitura fatturata da Barton Energy S.p.A. entro sette giorni dalla data di ricevimento della fattura o della raccomandata di messa in mora, qualora l'importo fatturato sia fondato su dati di consumo reali (RD), equivale a riconoscimento da parte del Cliente medesimo dei quantitativi di energia e/o gas fatturati da Barton Energy S.p.A. e dunque a riconoscimento dei corrispettivi di cui alla fattura suddetta. Resta inteso che, in caso di inadempimento, Barton Energy S.p.A. avrà comunque facoltà di presentare richiesta di indennizzo alla propria compagnia assicurativa per la tutela del credito commerciale. 9.9 Fatto salvo quanto previsto dalla legge fallimentare, è altresì in facoltà di Barton Energy S.p.A. sospendere l'esecuzione della fornitura e risolvere il relativo contratto in tutti i casi di inizio di una procedura concorsuale a carico del Cliente. 9.10 La sospensione della fornitura e la relativa risoluzione del contratto può essere disposta in maniera automatica senza necessità di preventiva comunicazione, in caso di accertato o supposto prelievo fraudolento, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. 9.11 Il Contratto si risolverà di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), salvo in ogni caso il risarcimento del danno, qualora si verifichino uno dei seguenti eventi: (A) cessazione o messa in liquidazione dell'attività imprenditoriale o professionale da parte del Cliente; (B) fallimento o liquidazione coatta amministrativa del Cliente; (C) mancata comunicazione di operazioni societarie (trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda, fusione, scissione ecc.); (D) qualora risultino diminuite le garanzie in forza delle quali è stata effettuata la fornitura, anche per effetto del mutamento della situazione economico patrimoniale del Cliente; (E) mancata comunicazione di informazioni rilevanti ai fini del presente Contratto quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la mancata comunicazione di locazione o vendita dei locali, o la comunicazione di informazioni non corrispondenti al vero; (F) in ogni caso di grave inadempimento contrattuale da parte del Cliente, intendendosi per esso, fra gli altri, il ritardo superiore a quaranta giorni nel pagamento da parte del Cliente anche di una sola fattura; (G) in ogni ulteriore ipotesi in cui Barton Energy S.p.A. avrà diritto di risolvere il Contratto di Fornitura a norma di legge o ai sensi del presente Contratto. 9.12 In caso di ritardo nel pagamento del corrispettivo, Barton Energy S.p.A. addebiterà in fattura, mensilmente, gli importi di seguito riportati a titolo di oneri per la gestione operativa della morosità del Cliente ("OGM"): 0,015 Euro/kWh per le forniture di energia elettrica e 0,04 Euro/Smc per le forniture di gas naturale. I suddetti importi saranno calcolati sulla base dei kWh/Smc indicati nelle bollette in cui saranno fatturati e saranno addebitati fintanto che perdura la morosità e, comunque, fino all'integrale pagamento del debito in favore di Barton Energy S.p.A. Fatta salva la facoltà di Barton Energy S.p.A. di addebitare spese, costi ed oneri ulteriori per le causali di cui alla presente clausola.

ART. 10 - GARANZIE E DEPOSITO CAUZIONALE 10.1 Barton Energy S.p.A. si riserva la facoltà di addebitare nella fattura relativa alla fornitura di energia elettrica, in un'unica soluzione, un deposito cauzionale di importo pari ad: (i) per i Clienti finali domestici, 11,5 euro per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata (ii) per i Clienti finali non domestici con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW, 15,5 euro per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata; (iii) per i Clienti finali non domestici con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, euro 19,5 per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata. In caso di Clienti finali titolari di bonus sociale, l'ammontare del deposito cauzionale sarà pari ad 5,2 euro per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata. Sarà, altresì, facoltà di Barton Energy S.p.A. addebitare nella fattura relativa alla fornitura di gas naturale, in un'unica soluzione, un deposito cauzionale pari ad euro 30,00 nei casi in cui il consumo stimato sia inferiore a 500 Smc/anno, euro 90,00 nei casi in cui il consumo stimato sia inferiore a 1.500 Smc/anno, euro 150,00 se inferiore a 2.500 Smc/anno, euro 300,00 se inferiore a 5.000 Smc/anno, o il valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al cliente al netto delle imposte se il consumo stimato sia superiore ai 5.000 Smc/anno. In caso di Clienti finali titolari di bonus sociale, l'ammontare del deposito cauzionale sarà pari ad euro 25,00 nei casi in cui il consumo stimato sia inferiore a 500 Smc/anno, euro 77,00 se inferiore a 5.000 Smc/anno o il valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al cliente al netto delle imposte se il consumo stimato sia superiore ai 5.000 Smc/anno. L'ammontare del deposito cauzionale è raddoppiato se il cliente è stato costituito in mora con riferimento ad almeno due fatture, anche non consecutive, nei 365 giorni precedenti. Non è tenuto a detto versamento il Cliente che usufruisca della domiciliazione bancaria o postale. In caso di mancato pagamento di una fattura di importo pari o inferiore a quello del deposito cauzionale versato dal Cliente, Barton Energy S.p.A. tratterà la somma versata e fatturerà nella bolletta successiva l'ammontare corrispondente al deposito cauzionale assorbito. Il deposito cauzionale sarà rimborsato successivamente alla scadenza indicata nella fattura di chiusura, maggiorato dell'interesse legale, in assenza di morosità del Cliente. 10.2 E' facoltà del Fornitore, limitatamente ai Clienti provenienti dal Mercato della Salvaguardia, richiedere il rilascio di un deposito cauzionale o di idonea garanzia a prima richiesta per l'adempimento dell'obbligazione di pagamento relativa alle ultime due fatture che saranno emesse dall'esercente del servizio e il cui credito potrebbe essere oggetto di cessione ai sensi del TIMOE. L'importo della garanzia e/o del deposito dovrà essere almeno pari alle ultime due fatture ricevute o, in caso di indisponibilità di queste ultime, l'importo sarà stimato considerando il consumo medio delle utenze interessate e le ultime evidenze pubbliche del prezzo locale di Salvaguardia. Nel caso in cui abbia luogo la notifica della citata cessione del credito ai sensi del TIMOE, nonché il Fornitore paghi la somma prevista, quest'ultimo imputerà a copertura totale o parziale del credito ceduto quanto corrisposto dal Cliente a titolo di deposito o provvederà all'escussione della garanzia laddove il Cliente non provveda al pagamento della fattura di addebito di quanto pagato dal Fornitore all'Esercente nei termini nella stessa previsti. Il deposito cauzionale o l'originale della garanzia a prima richiesta saranno restituiti al Cliente entro 30 giorni dalla scadenza del termine ultimo, concesso dalla normativa vigente, per la notifica al Fornitore della cessione da parte dell'esercente la Salvaguardia. Qualora il cliente non rilasci quanto richiesto dal Fornitore ai sensi della presente clausola, il Fornitore sarà legittimato a sospendere l'esecuzione del contratto di fornitura. 10.3 Per la somministrazione di energia elettrica e/o gas ,

Barton Energy S.p.A. - V. le G. Meazza, 21 - 06125 Perugia - IT. Società con unico Socio soggetta a direzione e coordinamento di Barton Capital Srl C.F./P. IVA: Registro delle

Imprese Perugia 03555090541 - Capitale Sociale €1.000.000,00 i.v. numero R.E.A.: PG - 297691

qualora il consumo del Cliente sia stimato superiore a 200.000 kWh/anno e superiore a 50.000 Smc/anno, Barton Energy S.p.A. potrà richiedere al Cliente il rilascio, a garanzia del pagamento e prima dell'inizio della somministrazione, di una fidejussione bancaria o assicurativa a prima richiesta, pari al valore di tre mesi di fornitura (in mancanza di dati di consumo relativi ad un trimestre di esposizione, l'ammontare della garanzia verrà determinato sulla base di una media trimestrale dei dati di consumo comunque disponibili ovvero sulla base della fatture/e di acquisizione emesse dal precedente Fornitore e sempre per un periodo pari ad un trimestre), con validità al meno fino alla fine del trimestre successivo alla scadenza del Contratto, inclusi successivi rinnovi, integrazioni e/o modificazioni ovvero di altra forma alternativa di garanzia accessoria quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il deposito cauzionale. Nel momento in cui Barton Energy S.p.A. sarà in possesso dei dati di consumo reali relativi ad un trimestre di esposizione, sarà suo diritto ricalcolare l'importo della fidejussione stessa. In caso di escussione totale o parziale, detta garanzia dovrà essere riconsituita entro dieci giorni dalla data di notifica dell'escussione. Tale diritto è riconosciuto ad Barton Energy S.p.A., indipendentemente dal consumo annuo del Cliente, anche in caso di mancata regolarità nei pagamenti, sia pure con riferimento ad una sola fattura, ovvero nel caso di ritenuta insufficiente solvibilità finanziaria, in base ai criteri di giudizio maggiormente diffusi e sulla base del preventivo credit check effettuato a norma dell'art. 4.4. Inoltre, fatto salvo quanto specificato all'art. 4.4, nel caso di mancato rilascio ovvero di mancata riconsituzione delle sopra richiamate garanzie, ovvero ancora di sussistenza di obbligazioni insolute pregresse a carico del Cliente relative alla somministrazione di energia elettrica, Barton Energy S.p.A. potrà non procedere all'attivazione della somministrazione, ovvero risolvere il Contratto, ovvero ancora addebitare al Cliente una penale sui consumi pari a 0,070 euro/kWh e a 0,050 euro/mc fino al momento della riconsituzione effettiva delle predette garanzie. 10.4 Per entrambe le forniture, Barton Energy S.p.A. a tutela del proprio credito, in ragione dell'espletamento dei propri obblighi derivanti dal presente contratto, si riserva di richiedere in qualsiasi momento tale garanzia, o comunque una garanzia accessoria qualora si renda necessario, in Conseguenza alla condizione soggetta va di solvibilità del Cliente, o a fronte di esigenze tecnico-finanziarie di Barton Energy S.p.A. L'ammontare della garanzia verrà calcolato facendo riferimento al fatturato globale annuo, comprensivo di tutte le voci presenti in fattura e/o di quelle stabilite dalla legge; tenendo Conto dei kWh calcolati su una media di consumo mensile su base annua, a cui sarà applicato un tasso di interesse nel rispetto della legge 7 marzo 1996 n. 108, che potrà oscillare da un minimo stabilito del 1% fino ad un massimo del 7%. In caso di mancato rilascio della garanzia nei termini richiesti sarà facoltà di Barton Energy, previa comunicazione al Cliente, di risolvere di diritto il Contratto o di applicare il corrispettivo previsto dal precedente articolo 10.3 per i casi di mancato rilascio o reintegrazione della garanzia.

ART. 11 - ONERI FISCALI E TRIBUTARI 11.1 Oltre ai corrispettivi previsti nel Contratto, sono posti a carico del Cliente tutti i diritti e le imposte che Barton Energy S.p.A. è tenuta a pagare all'Amministrazione Finanziaria e/o agli Enti Locali in relazione al Contratto stesso. 11.2 Il trattamento fiscale in materia di IVA, imposte erariali di consumo ed imposte addizionali è determinato, per i consumi di gas naturale, sulla base della tassazione prevista per gli «usi civili», mentre sui consumi di energia elettrica è determinato dall'indicazione sul tipo d'abitazione («di residenza» o «non di residenza») riportata dal Cliente nella documentazione contrattuale sottoscritta. Laddove tali indicazioni siano omesse o incomplete, il Contratto di somministrazione sarà sottoposto al regime di maggior imposizione fiscale vigente. Per la somministrazione di energia elettrica, il Cliente che si trovi nelle condizioni per richiedere l'applicazione dell'IVA ridotta al 10% dovrà rendere apposita dichiarazione alla data di conclusione del contratto o comunque entro e non oltre dieci giorni dalla data di inizio della somministrazione, richiedendo ad Barton Energy S.p.A. la consegna dell'apposita modulistica disponibile. Qualora la predetta dichiarazione non pervenga ad Barton Energy S.p.A. entro i termini indicati, la fatturazione conterrà l'applicazione di IVA nella misura ordinaria. Il Cliente, in ogni caso, si impegna a comunicare immediatamente per iscritto il venir meno delle condizioni per l'applicazione dell'IVA ridotta. Analogamente a quanto previsto nel punto che precede, il Cliente che si trovi nelle condizioni per richiedere l'emissione di fatture senza applicazione dell'IVA, ai sensi e per gli effetti degli artt. 8, comma 2 e 8-bis, comma 2 del D.P.R. 26.10.1972 n. 633 «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto» pubblicato in G.U. n. 292 del 11.11.1972, dovrà fornire idonea Dichiarazione d'Intento nei modi e nelle forme previste dalle disposizioni fiscali. La suddetta Dichiarazione d'Intento dovrà essere prodotta alla data di conclusione del contratto o comunque entro e non oltre dieci giorni dalla data di inizio della somministrazione e, comunque, per ogni anno di validità del contratto. Eventuali successive dichiarazioni fornite dal Cliente ad Barton Energy S.p.A. potranno determinare una diversa tassazione. Si specifica che, nel caso in cui le dichiarazioni relative a condizioni agevolate sopra indicate pervengano in data successiva a quella sopra indicata, le stesse non potranno essere applicate con validità retroattiva ed entreranno in vigore dalla data della dichiarazione stessa. 11.3 Il Cliente, in ogni caso, assume in proprio la responsabilità dell'esattezza e della veridicità dei dati contrattuali comunicati ad Barton Energy S.p.A., nonché delle altre proprie dichiarazioni, impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni, manlevando e tenendo indenne Barton Energy S.p.A. da qualunque responsabilità sulla corretta applicazione delle imposte di conseguenza determinate. Saranno in ogni caso posti a carico del Cliente eventuali recuperi d'imposte che Barton Energy S.p.A. sarà tenuta a corrispondere ai soggetti preposti (esempio: Amministrazione Finanziaria e/o Enti Locali) in conseguenza di accertamenti da cui risulti che sia stato effettuato un errato e minor versamento d'imposte, causato dalla non corrispondenza tra quanto accertato come dovuto e quanto fino ad allora versato. Nel solo caso in cui i recuperi d'imposta siano causati da un errore attribuibile al Cliente sarà posta a carico di quest'ultimo anche ogni ulteriore somma (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: sanzioni, oneri, indennità, interessi) che Barton Energy S.p.A. sarà tenuta a pagare all'Amministrazione Finanziaria e/o Enti Locali. Nel caso in cui, in conseguenza di accertamenti, risulti che sia stato effettuato un maggior versamento d'imposte, saranno riconosciuti al Cliente i relativi rimborsi. Nel solo caso in cui il maggior versamento d'imposte sia stato causato da un errore attribuibile al Cliente, Barton Energy S.p.A. procederà al rimborso d'imposta al Cliente solo entro i termini e nella misura in cui Barton Energy S.p.A. potrà ottenere il rimborso dall'Amministrazione Finanziaria e/o Enti Locali. 11.4 Il presente Contratto è soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso ed in misura fissa. Il relativo onere è a carico della Parte che, con il proprio comportamento, renda necessario l'adempimento.

ART. 12 - RECESSO E CESSAZIONE DELLA FORNITURA 12.1 Fermo restando l'obbligo del preavviso come di seguito specificato, le Parti hanno il diritto di recedere unilateralmente dal Contratto nel rispetto di quanto previsto dalla Delibera 302/16 e s.m.i., «Modalità e tempistiche relative alla disciplina del recesso dai contratti di fornitura» e delle disposizioni del presente articolo. Nel caso di recesso del Cliente da una delle due somministrazioni oggetto del Contratto bi-fuel, Barton Energy S.p.A. si riserva la facoltà di recedere dall'intero Contratto. Nel caso di recesso del Cliente sia dalla fornitura di energia elettrica che dalla fornitura di gas, Barton Energy S.p.A. si riserva il diritto di uniformare lo switch di entrambe alla prima data utile prevista per il termine di somministrazione di energia elettrica. 12.2 Il Cliente domestico o titolare di Pod alimentato in bassa tensione o di PDR con consumi annui inferiori a 200.000 Smc dovrà recedere dal contratto al fine di cambiare il Fornitore di energia elettrica e/o gas avvalendosi del nuovo Fornitore per inoltrare la comunicazione di recesso ad Barton Energy S.p.A. Il Cliente titolare di Pod alimentato in media o alta tensione o di PDR con consumi annui superiori a 200.000 Smc potrà recedere unilateralmente dal Contratto con comunicazione scritta e con modalità tali da permettere la verifica dell'effettiva ricezione (Raccomandata A/R o pec). Se per l'esercizio del diritto di recesso il Cliente non si avvale del nuovo Fornitore dovrà specificare se intende cambiare Fornitore o cessare la fornitura. Il termine per il preavviso decorrerà a partire dal primo giorno successivo a quello in cui l'altra Parte riceva la comunicazione di recesso, anche nel caso in cui non sia ancora stata attivata la fornitura. Fatto salvo l'art. 12.4 nel solo caso in cui il Cliente receda dal Contratto per ragioni diverse dal mutamento del Fornitore, ovvero al fine di cessare la fornitura di energia elettrica e/o gas, il recesso assumerà efficacia un mese dopo la predetta ricezione e comunque in funzione delle tempistiche del Distributore

Locale, oppure, con riferimento alla somministrazione di gas naturale, alla data, se antecedente, in cui verrà effettuata la chiusura o la rimozione del Contatore Gas da parte del Distributore Gas. Qualora, a seguito della comunicazione di recesso per la somministrazione di gas naturale, il Cliente non renda possibile la rilevazione finale dei consumi o la chiusura del Contatore Gas o la sua rimozione, il Cliente stesso resterà in ogni caso responsabile dei consumi di gas naturale e di quant'altro dovuto (ad esempio eventuali corrispettivi richiesti ad Barton Energy S.p.A. dal Distributore Gas). Nella comunicazione di recesso di Barton Energy S.p.A. dovrà essere indicata la data di efficacia del recesso. Nel caso di recesso relativo alla somministrazione di energia elettrica, l'esercizio da parte di una delle Parti del diritto di recesso comporterà il conseguente scioglimento dei contratti stipulati secondo le previsioni del precedente art. 5, con immediata cessazione delle attività di cui allo stesso articolo. 12.3.1 Fatto salvo quanto previsto dalla Delibera 302/16 e s.m.i., per la fornitura di gas naturale il preavviso, nel caso di recesso del Cliente, non dovrà essere inferiore a 3 settimane per utenze con consumi inferiori a 200.000 Smc/anno, fatto salvo quanto specificato nel successivo art. 12.4. Fatto salvo quanto previsto dalla Delibera 302/16 e s.m.i., per la fornitura di energia elettrica il preavviso dovrà essere di tre settimane per il Cliente domestico o non domestico alimentato in bassa tensione fatto salvo quanto specificato nel successivo art.12.4 (Legge 481/1995 pubblicata in G.U. N.270 del 18.11.1995 e Delibera 302/16 s.m.i.). 12.3.2 Nel caso di mancato rispetto da parte del Cliente dei termini di preavviso sopra indicati per ciascuna tipologia di fornitura Barton Energy s.r.l. applicherà una penale corrispondente al 30% del consumo medio di energia e gas utilizzato dal Cliente, per ogni mese di preavviso non rispettato, con un minimo fisso di € 500,00 (cinquecento/00) iva esclusa per le utenze in bassa tensione e con consumo inferiore ai 200.000 Smc/anno e di € 1.500,00 (millecinquecento/00) iva esclusa per ogni mese di preavviso non rispettato per tutte le altre utenze e con riferimento ad ogni singola fornitura, fatto salvo quanto specificato nel successivo art. 12.4. 12.4 Nel caso di utenze connesse in Media tensione, di utenze con consumi superiori a 200.000 Smc/anno o di Clienti multisiti, titolari di una pluralità di PdP in cui almeno uno connesso in media tensione o alta tensione e/o con consumi superiori a 200.000 Smc/anno, il Cliente potrà esercitare il diritto di recesso dal contratto, con riferimento a tutti i PdP, non prima che siano decorsi 12 mesi dall'attivazione della fornitura e con un preavviso pari a 12 (dodici) mesi, pena l'applicazione di una penale pari al 30% del consumo medio di energia e gas utilizzato dal Cliente, per ogni mese di preavviso non rispettato, con un minimo fisso di €1.500,00(euro millecinquecento/00) iva esclusa per ogni mese di preavviso non rispettato con riferimento ad ogni singolo punto connesso in media tensione o alta tensione e/o con consumi superiori a 200.000 Smc/anno e di € 500,00 (euro cinquecento/00) iva esclusa per le utenze in bassa tensione e/o con consumo inferiore ai 200.000 Smc/anno. Le medesime penali saranno applicate anche qualora non sia possibile attivare le forniture a causa della richiesta di switching inserita da un altro fornitore prevalente rispetto a quella inserita da Barton Energy S.p.A. sul Sistema Informativo Integrato. 12.5 Barton Energy S.p.A., mediante raccomandata, può esercitare in qualsiasi momento la facoltà di recedere unilateramente dal Contratto, dando un preavviso: (a) pari almeno a 6 mesi o al diverso minor termine previsto dalla regolamentazione di volta in volta applicabile, se Contratto concluso con Cliente domestico o titolare di POD alimentato in bassa tensione o di PdR con consumi annui inferiori a 200.000 Smc; ovvero (b) pari almeno a due mesi, se Contratto concluso con Cliente titolare di POD alimentato in media o alta tensione o di PdR con consumi annui superiori a 200.000 Smc.

ART. 13 - MODIFICHE CONTRATTUALI E CESSAZIONE DEL CONTRATTO 13.1 Si intendono automaticamente recepite e inserite nel Contratto, con abrogazione delle clausole che risultassero incompatibili, eventuali condizioni imposte dalla legge ovvero da provvedimenti delle autorità pubbliche competenti. Ai sensi dell'art. 1419, comma 2, Codice Civile, la nullità parziale di singole clausole che dovesse risultare accertata con provvedimento irrevocabile non comporta nullità del Contratto. 13.2 Le clausole negoziali e le regolamentazioni tecniche che l'ARERA dovesse definire si inseriranno di diritto nel Contratto. 13.3 Fatto salvo quanto previsto dell'articolo 13 del Codice di Condotta Commerciale in tema di variazioni unilaterali del contratto, in caso di sopravvenute modifiche del quadro normativo e/o regolamentare e/o di mutamento delle condizioni di approvvigionamento di Barton Energy parzialmente e/o totalmente incompatibili con il presente Contratto e/o in caso di "giustificato motivo", Barton Energy potrà, in qualunque momento, proporre al Cliente modifiche al contratto comunicando allo stesso le nuove condizioni economiche e/o contrattuali. Ai fini del Contratto, per "giustificato motivo" si intende il mutamento del contesto legislativo o regolamentare di riferimento, così come mutamenti dei presupposti economici utilizzati da Barton Energy per la formulazione delle condizioni economiche e contrattuali. Fatto salvo quanto precede, Barton Energy si riserva il diritto di modificare unilateralmente per giustificato motivo le condizioni contrattuali, incluse quelle economiche, quali, a titolo esemplificativo, i corrispettivi di somministrazione, le commissioni d'incasso, le periodicità di fatturazione, etc. Nel solo caso di fornitura a prezzo indicizzato, qualora, nel corso della durata del contratto venisse interrotta la pubblicazione dell'indice di riferimento ovvero l'indice stesso dovesse mutare in una qualsiasi sua parte, o Barton Energy ritenesse opportuno per necessità economiche finanziarie di modificarlo o sostituirlo, sarà individuato o costruito da Barton Energy un indice sostitutivo avente caratteristiche affini al precedente in termini di mix di combustibili sostituenti, tempistiche di calcolo e periodicità di aggiornamento. Dette comunicazioni dovranno pervenire al cliente con un preavviso non inferiore a 3 mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni, fatto salvo l'esercizio del diritto di recesso senza oneri da parte del Cliente ai sensi della Delibera ARERA n. 302/2016 e s.m.i. In caso di contratti per la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale aventi ad oggetto almeno un pod alimentato in media tensione e/o almeno un pdr con consumi annui superiori a 200.000 Smc, il Cliente dovrà comunicare ad Barton Energy la non accettazione delle modifiche con raccomandata a/r o PEC entro trenta giorni solari dal ricevimento della comunicazione ed esercitare il recesso almeno trenta giorni solari prima dell'effettiva decorrenza delle stesse affinché lo switching verso altro fornitore avvenga non oltre la data di decorrenza delle variazioni unilaterali. 13.4 Entro la fine del nono mese dall'inizio della somministrazione e successivamente, ogni dodici mesi, Barton Energy potrà proporre al Cliente per iscritto il rinnovo con modifica delle condizioni tecnico economiche, almeno 3 mesi prima dell'entrata in vigore delle stesse. In tutti i casi, salvo che norme di legge o provvedimenti amministrativi non impongano o comportino una data di applicazione anticipata, le modificazioni saranno applicate dal primo giorno del mese successivo a quello in cui spirerà il termine di preavviso, fatto salvo l'esercizio del diritto di recesso senza oneri da parte del Cliente ai sensi della Delibera ARERA n. 302/2016 e s.m.i. In caso di contratti per la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale aventi ad oggetto almeno un pod alimentato in media tensione e/o almeno un pdr con consumi annui superiori a 200.000 Smc, le comunicazioni di rinnovo delle condizioni economiche, potranno essere effettuate con un preavviso di 60 giorni per iscritto, in fattura. Il Cliente dovrà comunicare ad Barton Energy la non accettazione del rinnovo entro trenta giorni solari dal ricevimento della comunicazione, con raccomandata a/r o PEC. In caso di mancata comunicazione da parte del Cliente o laddove non segua a quest'ultima una richiesta di Switching da parte di altro fornitore, entro il giorno 10 del mese antecedente alla decorrenza delle nuove condizioni oggetto di rinnovo, le condizioni modificative e/o integrative proposte si riterranno accettate e troveranno applicazione dalla data indicata nella comunicazione al cliente. 13.5 Il Cliente non potrà cedere il Contratto a terzi senza il preventivo consenso scritto di Barton Energy, mentre consente sin d'ora alla cessione del contratto, per qualunque causa, da parte di Barton Energy ad altro soggetto, ivi incluse proprie società collegate e/o controllate. La cessione sarà efficace nei confronti del Cliente dalla ricezione della comunicazione inviata da Barton Energy. Il Cliente prende altresì atto, e accetta, che gli Accordi contrattuali tra Barton Energy e i propri Fornitori potrebbero prevedere il diritto di questi ultimi a rendersi cessionari del contratto stipulato da Barton Energy con il Cliente. Conseguentemente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1407 del Codice Civile, il Cliente presta sin d'ora il suo consenso alla cessione da parte di Barton Energy della propria posizione contrattuale a società terze ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, cessione della quale gli sarà data tempestiva comunicazione. La cessione non comporterà comunque un aggravio di costi per il Cliente o condizioni meno favorevoli e il Cliente conferisce sin da ora mandato senza rappresentanza al cessionario per la stipula dei contratti di trasporto, dispacciamento e per l'espletamento delle pratiche di connessione. 13.6 Qualora le condizioni tecnico economiche prevedevano, nell'arco dei 12 mesi, evoluzioni automatiche, Barton Energy provvederà ad informare il Cliente con le tempistiche e le modalità previste dall'art 13 del Codice di Condotta Commerciale. Barton Energy riconoscerà al Cliente un indennizzo automatico pari ad € 30, ai sensi dell'art. 14 del Codice di Condotta Commerciale, nel caso di mancato rispetto di quanto previsto dall'articolo 13.1 e 13.5 e 13.7 del suddetto Codice. 13.7 Nel caso in cui il cliente richieda ad Barton Energy un adeguamento del contratto, quest'ultimo avrà decorrenza 90 giorni dopo l'accettazione espressa da parte di Barton Energy.

ART. 14 - CAUSE DI FORZA MAGGIORE 14.1 In caso di lavori programmati sulle condotte di distribuzione o di trasporto del gas, il Distributore Gas potrà sospendere l'erogazione del servizio di distribuzione. Non è riconosciuto alcun indennizzo per il Cliente per la sospensione programmata o per la riduzione o sospensione dell'erogazione del gas naturale da parte del Distributore Gas per caso fortuito o per causa di forza maggiore, come previsto dalla Deliberazione 569/2019/R/GAS Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (). Fatto salvo il diritto di recesso di cui al precedente art. 12, in ogni caso tali sospensioni non potranno costituire motivo per il Cliente di anticipata risoluzione del Contratto per inadempimento di Barton Energy S.p.A. 14.2 La trasmissione e il dispacciamento dell'energia elettrica sulla rete di trasmissione nazionale sono affidati alla responsabilità del gestore della rete, attualmente Terna S.p.A., mentre la distribuzione fino al PdP del Cliente è di competenza del Distributore Elettrico. Barton Energy S.p.A. non è pertanto responsabile in caso di problemi tecnici concernenti la consegna dell'energia elettrica al PdP, salvo che dipendano da fatti ad essa direttamente imputabili. Tali

problemi tecnici afferiscono esclusivamente ai rapporti tra Cliente e gestore della rete, attualmente Terna S.p.A., e/o Distributore Elettrico (ad esempio, variazioni di tensione, di frequenza o di forma d'onda, interruzioni della continuità del servizio, micro interruzioni, buchi di tensione, anomalie connesse alla gestione del collegamento del PdP del Cliente alla rete elettrica). Barton Energy S.p.A. non risponde quindi dei danni subiti dal Cliente derivanti dai suddetti problemi tecnici. Barton Energy S.p.A. si impegna comunque a fornire su richiesta del Cliente le informazioni in suo possesso, necessarie affinché il Cliente stesso possa eventualmente agire nei confronti del soggetto responsabile. 14.3 In ogni caso, Barton Energy S.p.A. non è responsabile per sospensioni od interruzioni nella somministrazione di gas naturale e/o di energia elettrica dovute a cause di forza maggiore, intendendosi per tale ogni evento, atto, fatto o circostanza non imputabile a Barton Energy S.p.A. e che non sia possibile evitare usando con continuità la dovuta diligenza e le specifiche competenze necessarie, tale da rendere impossibile, in tutto o in parte, la somministrazione da parte di Barton Energy S.p.A. fintantoché la causa di forza maggiore perduri. Si considerano in ogni caso cause di forza maggiore tutti i fatti e/o atti riferibili alla gestione delle reti di trasmissione e di distribuzione che comportino l'impossibilità per fatto non imputabile a Barton Energy S.p.A. di somministrare energia elettrica al Cliente.

ART. 15 - COMUNICAZIONI E RECLAMI 15.1 Fatte salve eventuali diverse previsioni, ogni comunicazione o richiesta di informazione dovrà essere inoltrata al Servizio Clienti Barton Energy S.p.A., disponibile al numero verde 800 661 566 attivo per le chiamate da Rete Fissa, 075 782 41 57 attivo per le chiamate da Rete Mobile, oppure al fax 075 782 64 57, dal lunedì al venerdì ore 9-13:00 e 14:30-18:30 escluso festività nazionali. Ulteriori informazioni saranno disponibili sul sito internet www.bartonenergy.it, all'interno dell'area "Servizi al Cliente". 15.2 Il Cliente potrà inviare eventuali reclami a mezzo mail all'indirizzo ufficiolegale@bartonenergy.it; a mezzo raccomandata, indirizzata a Barton Energy S.p.A. Viale Giuseppe Meazza, 21 - 06125 Perugia o a mezzo fax al numero 075 782 64 57. Il cliente potrà utilizzare l'apposito modulo per i reclami scaricabile sul sito internet www.bartonenergy.it oppure inviare una comunicazione contenente almeno i seguenti elementi minimi: nome e cognome, codice POD/PDR oppure il tuo Codice Cliente, indirizzo di fornitura, indirizzo postale o di posta elettronica dove il Cliente desidera ricevere la risposta, indicazione del servizio a cui si riferisce il reclamo scritto (elettrico, gas, entrambi), breve descrizione dei fatti contestati. Se la segnalazione riguarda la fatturazione di importi anomali è necessario indicare anche l'autolettura e la data in cui è stata effettuata. 15.3 Per la risoluzione di eventuali controversie relative al Contratto, il Cliente potrà esperire gratuitamente il tentativo obbligatorio di conciliazione presso il Servizio Conciliazione dell'Autorità, gestito dall'Acquirente Unico. Le modalità ed i termini di accesso alla procedura sono consultabili sul sito: www.autorita.energia.it/it/consumatori/conciliazione.htm. La procedura potrà essere attivata, da parte del Cliente, solo dopo aver inviato il reclamo a Barton Energy e questa abbia riscontrato con una risposta ritenuta insoddisfacente o siano decorsi 40 giorni dall'invio del predetto reclamo ((Testo integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall'autorità di regolazione per energia reti e ambiente - testo integrato conciliazione, allegato A alla Delibera 209/2016/R/eel dell'ARERA e s.m.i.). 15.4. Le comunicazioni relative alla fornitura, comprese quelle di tipo amministrativo e di recupero del credito potranno essere inviate da Barton Energy tramite PEC, e-mail, lettera, SMS, nota in bolletta etc, fermo restando quanto previsto dalla regolazione di settore. A tal fine il cliente è tenuto a comunicare tempestivamente a Barton Energy l'aggiornamento dei propri recapiti. Nel caso in cui il Cliente non comunichi l'aggiornamento dei propri recapiti, Barton Energy non potrà essere ritenuta responsabile per l'eventuale mancata ricezione delle comunicazioni.

ART. 16 - FORO COMPETENTE 16.1 Ferma restando l'obbligatorietà delle procedure conciliative e di mediazione, comunque denominate, eventualmente previste dalla legislazione vigente e dalla normativa di settore, e fatta eccezione per i casi in cui la legge stabilisca l'obbligatorietà del Foro del luogo di residenza o di domicilio del Cliente stesso, se ubicati nel territorio dello Stato, per qualunque controversia originata dal rapporto contrattuale o comunque ad esso connessa, le Parti convengono ed accettano la competenza esclusiva del Foro di Perugia. Barton Energy S.p.A. si riserva comunque di adire il Tribunale competente per territorio rispetto alla sede legale del cliente.

ART. 17 - SICUREZZA DEGLI IMPIANTI 17.1 Il Cliente si impegna a mantenere l'impianto interno in stato di sicuro funzionamento, nel rispetto della legislazione vigente. L'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto interno e degli apparecchi di utilizzazione sono di esclusiva competenza e responsabilità del Cliente. Il Cliente dovrà avvertire immediatamente il Distributore Gas in caso di difettoso funzionamento del Contatore Gas o di altra parte dell'impianto di proprietà del Distributore Gas stesso e dovrà permettere a quest'ultimo l'accesso al suo impianto. È responsabilità del Cliente provvedere alla cura e protezione del Contatore Gas; pertanto, il Cliente risponde di eventuali danni arrecati al Contatore Gas derivanti da incuria o intemperie. Barton Energy S.p.A. rende disponibile sul proprio sito www.bartonenergy.it informazioni sulle modalità da seguire per una corretta e sicura gestione degli impianti di utenza, per l'uso sicuro ed efficiente del gas naturale e per il risparmio energetico, come previsto dalla Delibera 40/2014 e s.m.i. («Adozione del regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas»).

ART. 18 - RISERVAZZIONE 18.1 È in ogni caso facoltà di Barton Energy S.p.A. menzionare il Cliente, l'area merceologica e territoriale in cui lo stesso opera, nonché i quantitativi di energia cedutigli da Barton Energy S.p.A., nella pubblicità e/o a fini promozionali. A sua volta il Cliente potrà rendere noto a terzi che la somministrazione di energia è assicurata da Barton Energy S.p.A., mantenendo però riservati i particolari tecnici, economici e commerciali relativi alla stessa.

ART. 19 - NORME FINALI E INFORMATIVA AL CLIENTE 19.1 Il presente Contratto, rispetta il codice di condotta commerciale di gas naturale e di energia elettrica, Allegato A alla deliberazione 366/2018/R/com e smi.. Tutti i clienti sono liberi di scegliere il proprio Fornitore di energia elettrica e/o di gas naturale. Aderendo al presente contratto o sottoscrivendo la relativa proposta contrattuale il Cliente entrerà/rimarrà nel mercato libero. Solo ed esclusivamente in riferimento alla fornitura di gas naturale e se il Cliente ha diritto al servizio di tutela, vi è la possibilità di richiedere l'applicazione delle condizioni economiche e contrattuali fissate dall'Autorità di Regolazione per energia, reti e ambiente, in alternativa all'offerta attuale. Se il Cliente è una PMI ha sempre la possibilità di richiedere all' esercente il servizio di maggior tutela della sua località, in alternativa all'offerta attuale, l'attivazione del servizio a condizioni economiche e contrattuali fissate dall'Autorità di Regolazione per energia, reti e ambiente. Per garantire che i clienti dispongano degli elementi necessari per poter consapevolmente scegliere, l'Autorità di Regolazione per energia, reti e ambiente ha emanato un Codice di condotta commerciale che impone a tutte le imprese di vendita precise regole di comportamento. Per ulteriori informazioni sul Codice di condotta commerciale e più in generale sui diritti del Cliente può visitare il sito www.arera.it o chiamare il numero verde 800.166.654. 19.2 Con riferimento al calcolo dei consumi di gas naturale, ai tempi e alla modalità di pagamento della fattura, agli interessi di mora in caso di ritardato o mancato pagamento, alle modalità e tempi di sospensione della fornitura di gas naturale, alle garanzie applicabili a tutti i clienti, alle condizioni per il deposito cauzionale, all'ammontare del deposito cauzionale, alla domiciliazione bancaria o postale come forma di garanzia e alle modalità e procedure di reclamo, nel presente Contratto si applicano le condizioni di cui alla Delibera 229/01 e s.m.i.. Con riferimento alla periodicità di fatturazione, le condizioni della Delibera 229/01 trovano applicazione nel solo caso in cui l'offerta Barton Energy S.p.A. Sia basata integralmente sul Servizio di Tutela Gas. Chunque utilizzi, anche occasionalmente, il gas fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della Delibera 167/2020/R/GAS e s.m.i. (Disposizioni in materia di assicurazione a favore dei clienti finali del gas, per il quadriennio 1 gennaio 2021 - 31 dicembre 2024). In caso di sinistro, il modulo per la denuncia di sinistro è disponibile sul sito di Barton Energy S.p.A. o del Cig: il Cliente è tenuto a compilare il modulo in ogni sua parte ed inviarlo al Cig all'indirizzo indicato nel modulo stesso. 19.3 Per la fornitura di energia elettrica, l'Allegato «A» della Delibera 105/2006, prevede che dal 1° luglio 2004 tutti i clienti non domestici e dal 1° luglio 2007 tutti i clienti del servizio elettrico divengono liberi, potendo così scegliere il Fornitore di energia elettrica e il contratto di fornitura che meglio risponda alle proprie esigenze. Il Cliente che è diventato idoneo può scegliere di abbandonare il suo vecchio Fornitore, può uscire dal mercato vincolato ed entrare nel mercato libero. Mentre nel mercato vincolato le condizioni contrattuali ed economiche sono regolate dall'Autorità di Regolazione per energia, reti e ambiente, nel mercato libero vengono negoziate tra il Cliente e il nuovo Fornitore. Non cambiano invece le caratteristiche tecniche e di qualità del servizio erogato, perché il distributore (cioè il soggetto che trasporta l'energia elettrica sulle proprie reti) rimane lo stesso. Il Cliente che stipula un contratto sul mercato libero deve inoltre stipulare il contratto di trasmissione e distribuzione (con il Distributore Energia) e il contratto di dispacciamento (con il Gestore della rete, attualmente Terna S.p.A.), ma a tal fine può incaricare il proprio nuovo Fornitore, conferendogli apposito mandato (come previsto dal precedente art. 5). 19.4 Per garantire che i clienti dispongano degli elementi necessari per poter scegliere l'offerta più conveniente sulla base di informazioni chiare, attendibili e confrontabili, l'ARERA ha approvato, il Codice di condotta commerciale che impone a tutte le imprese di vendita dell'energia elettrica precise regole di comportamento. Tutti i riferimenti normativi nazionali citati nel Contratto e nei suoi allegati, incluse le presenti Condizioni Generali di Contratto sono da intendersi aggiornati alle eventuali successive modifiche e integrazioni. Tali riferimenti sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

ART. 20 - PRECEDENTI ACCORDI 20.1 Il presente Contratto sostituisce ogni e qualsiasi precedente accordo tra le parti, che deve pertanto intendersi cessato e privo di qualsiasi efficacia tra le stesse a partire dalla data di sottoscrizione del presente contratto, salvo quanto previsto all'art. 13.3.

LUOGO E DATA:

FIRMA SOTTOSCRITTORE: